

ALLEGATO D.

DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dottore Ferdinando CARBONE

Presidenti di Sezione: Dottore Eduardo GRECO
Professore Dottore Giuseppe CATALDI
Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Guido OLIVA
Dottore Gaetano TEMPESTA
Professore Dottore Antonio BENNATI
Professore Dottore Antonino DE STEFANO
Dottore Cesare PASCARELLA
Dottore Aurelio BONOMI

Primo referendario: Dottore Francesco GARRI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1967 e del conto ad esso allegato dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1968 il relatore primo referendario dottore Francesco Garri ed il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottore Vittorio Olivieri Sangiacomo.

La Giunta regionale sarda — come ha pure segnalato il Procuratore generale della Corte dei conti — non ha presentato nel termine del 30 giugno 1968 il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1967 e l'allegato conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Per accertare tale inadempimento, con decreto del 13 luglio 1968, è stata fissata l'udienza odierna. Il Presidente della Regione ha comunicato di aver presentato alla delegazione della Corte i rendiconti generali degli esercizi 1962 e 1963, che quello relativo all'esercizio 1964 è in corso di stampa e quello concernente l'esercizio 1965 in fase ultima di compilazione. Nella udienza il Pubblico ministero ha concluso perché accertato e fatto constare, a chi spetti per

ogni effetto di legge, il cennato inadempimento, venga deliberata, ad un tempo, la relazione al Consiglio regionale in ordine ai risultati del controllo eseguito dalla Corte, per tale esercizio, sugli atti della Regione e dell'Azienda regionale anzidetta.

DIRITTO

A' termini dell'articolo 41 della norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvata col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Giunta regionale, deve, ogni anno, nello stesso termine (30 giugno) previsto dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, presentare alla Corte dei conti il rendiconto generale della Regione, con l'allegato conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione (articolo 8, secondo comma, dello statuto dell'Azienda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6), rendiconto e conto relativi all'esercizio finanziario decorso, per la loro parificazione, sì da porre in grado il Consiglio regionale di procedere alla loro approvazione, a norma dell'articolo 31 dello Statuto predetto.

Va aggiunto che finora risultano presentati e giudicati i rendiconti generali relativi agli esercizi finanziari fino al 1961.

Con pronunzie rese alle udienze del 9 marzo, del 25 luglio 1966 e del 25 luglio 1967 è stata accertata già la mancata presentazione dei rendiconti generali e dei conti allegati relativi a tutti gli esercizi finanziari per i quali il termine di presentazione era scaduto, e ciò fino al 1966.

Il 30 giugno 1968 è scaduto il termine entro il quale la Giunta regionale doveva presentare il rendiconto generale ed il conto allegato dell'esercizio 1967 e questa mancata presentazione deve essere fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sul rendiconto generale deve essere unita, a' termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'espone i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro da parte della Regione.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sul rendiconto da parificare, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento dell'Amministrazione, mentre il giudizio sul rendiconto procede autonomamente dalla verifica delle sue risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, e dal loro riscontro con le leggi del bilancio, atti di gestione questi che possono bensì essere utilizzati nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituiscono imprescindibile presupposto.

L'esercizio da parte della Corte del potere-dovere di riferire direttamente al Consiglio regionale non può essere, inoltre, paralizzato da inadempimenti dell'Amministrazione regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

sulle conformi requisiti del Pubblico ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione del rendiconto generale della Regione e del conto dell'Azienda delle foreste demaniali relativi all'esercizio finanziario 1967;

riferisce, con l'unita relazione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione del bilancio regionale nonché sulla gestione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1967;

ordina che, a cura della Segreteria, la presente decisione con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonché al rappresentante del Governo presso la Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 1968.

L'ESTENSORE

F.to: Garri

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1968.

IL SEGRETARIO

F.to: Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967.

Non diverse da quelle formulate nella precedente relazione le preliminari osservazioni da farsi in ordine alla mancata presentazione, accertata nella decisione alla quale è unita la presente relazione, da parte della Giunta regionale sarda, del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1967, e del conto dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Si ribadisce, pertanto, che tale accertamento ha effetti i quali non possono non riflettersi sia sull'attività propria del Consiglio regionale, sia su quella del Governo della Repubblica e che, ove l'inadempimento così fatto constare, abbia a perpetuarsi, sarà forse da esaminare, nelle competenti sedi, se opportune iniziative non si rendano necessarie a salvaguardia dell'ordinamento giuridico.

Al fine di evitare, per quanto possibile, le conseguenze che l'inadempimento determina rispetto alla necessaria correlazione organica tra preventivi e consuntivi, essenziale nel vigente sistema di contabilità, applicabile anche in sede regionale (articoli 41 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250), la Corte ha appunto deciso di riferire, con la presente relazione, la quale sia pur in una visione necessariamente parziale, è intesa ad offrire elementi sul modo in cui la Giunta regionale si è conformata nella gestione del bilancio alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, utili per l'esame, di competenza del Consiglio regionale, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio successivo.

2. — CONSIDERAZIONI IN TEMA DI BILANCIO E DI GESTIONE DELLE SPESE.

Analoghe, del pari, a quelle contenute nelle precedenti relazioni sono, per quanto concerne le entrate, le osservazioni in ordine alla iscrizione in bilancio « per memoria » di molti capitoli, conseguente alla limitazione del gettito delle entrate che ha impedito l'iscrizione di stanziamenti, in sede preventiva, in capitoli i quali trovano fondamento in leggi regionali che autorizzano specifiche spese. E senza notevoli mutamenti si presenta la situazione relativa all'accertamento ed alla riscossione delle entrate, sia per il ritmo con cui si procede all'una e all'altra da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale, e sia per la circostanza che le relative operazioni si concludono con notevoli ritardi se effettuate dagli Uffici centrali dello Stato.

Gli organi regionali competenti adempiono, ora, all'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'articolo 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i conti riassuntivi delle entrate effettuate a mezzo di agenti.

Per ciò che concerne le spese, il fenomeno di maggiore rilievo continua ad essere quello della non sufficiente prontezza dell'azione degli organi amministrativi, come è dimostrato, non soltanto dalla ingente massa dei residui, ma dalla formazione di giacenze in tesoreria.

Sempre in tema di gestione delle spese, dal prospetto allegato si rileva l'importo degli accreditamenti nell'esercizio 1967 ed i dati relativi alla presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati ai competenti Uffici dell'Amministrazione e da questi alla Corte.

SITUAZIONE DEI RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1967.

AMMINISTRAZIONE	Esercizio finanziario	Importo complessivo delle somme accreditate <i>a</i>	Importo complessivo dei rendiconti presentati all'amministrazione <i>b</i>	Somme ancora da rendicontare all'amministrazione <i>c</i> (<i>a</i> - <i>b</i>)	Importo complessivo dei rendiconti pervenuti alla Corte <i>d</i>	Non ancora pervenuti alla Corte
Regione sarda	1958	2.237.261.208	2.237.261.208	—	2.234.648.709	2.612.499
	1959	1.302.522.797	1.302.522.797	—	1.301.717.786	805.011
	1960	1.302.553.515	1.302.553.515	—	1.301.391.861	1.161.654
	1961	1.598.923.592	1.598.923.592	—	1.598.854.580	69.012
	1962	1.577.661.619	1.577.661.619	—	1.577.661.619	—
	1963	1.972.963.808	1.972.963.808	—	1.972.655.028	308.780
	1964	2.814.512.150	2.814.512.150	—	2.808.516.300	5.995.850
	1965	3.913.519.248	3.913.519.248	—	3.884.770.144	28.749.104
	1966	4.580.242.643	4.580.242.643	—	4.233.682.372	346.560.271
	1967	(<i>a</i>) 6.816.250.166	3.161.188.179	3.655.061.987	1.250.992.688	5.565.257.478
TOTALI		28.116.410.746	24.461.348.759	3.655.061.987	22.164.891.087	5.951.519.659

(*a*) Non sono considerate le riduzioni non ancora pervenute.

3. - IL CONTROLLO SUGLI ENTI ISTITUITI DALLA REGIONE E SOTTOPOSTI A VIGILANZA REGIONALE - LE GESTIONI FUORI BILANCIO.

Richiamate le osservazioni contenute nelle precedenti relazioni in ordine alla esigenza di introdurre, con norme dello Stato, per tutti gli enti e per tutte le gestioni, che si sono venute inserendo nel tessuto organizzativo regionale, degli obiettivi sistemi di controllo e di garanzia, deve notarsi, in merito all'applicazione della legge 1° agosto 1966, n. 5, concernente appunto il controllo sugli enti regionali, che il Presidente della Giunta ha provveduto a fissare le indennità spettanti agli amministratori degli enti stessi. Non ha, invece, emanato le norme regolamentari di modifica di quelle relative alla vigilanza di detti enti, norme che avrebbero dovuto intervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nella precedente relazione relativa alla gestione del 1965 sono state elencate le gestioni estranee a quelle di bilancio, alle quali va aggiunta quella prevista con legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, di « concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare » essendo stati approvati con decreto del Presidente della Giunta 31 dicembre 1965, n. 73, il regolamento di esecuzione e con decreto del Presidente della Giunta 18 maggio 1966, la convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Trattasi di un caso di gestione nel quale l'istruttoria dei provvedimenti, oltre che la concessione e la liquidazione dei previsti assegni, non sono curati da organi o uffici dell'Amministrazione, in quanto l'istruttoria è dalla legge affidata al servizio contributi agricoli unificati, mentre la concessione e la liquidazione degli assegni vengono effettuate dall'INPS. Nel biennio 1966-67 sono stati, all'uopo, erogati all'INPS fondi per la complessiva somma di lire 2.200 milioni.

Delle gestioni degli altri fondi speciali, in quanto soggette al controllo esercitato da collegi di revisione, presieduti ognuno da un magistrato della Corte, constano e vengono esposti i dati seguenti:

a) « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » istituito con legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, modificata con legge 17 dicembre 1956, n. 35. Fondo che ha presentato:

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1967	L.	864.686.536
con servizio di tesoreria affidato alla Banca Nazionale del Lavoro, quale istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale.		
2) consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1967	»	366.738.310
Centro di San Gavino	L.	181.079.835
Centro di Tempio	»	169.578.565
Area convitto Tempio	»	16.079.910

Centro di Lanusei - in costruzione.
 Centro di S. Antioco - in costruzione.

b) « Fondo per ricovero ed assistenza di lavoratori vecchi ed invalidi privi di trattamento assicurativo » istituito con legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1. Fondo che ha presentato:

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1967	L.	245.971.170
con servizio di tesoreria come per il Fondo a).		
2) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1967	»	678.989.000
Casa di riposo di Alghero	L.	678.989.000
Casa di riposo di Olbia - in costruzione.		

c) « Fondo sociale della Regione sarda » istituito con legge regionale 7 aprile 1965, n. 10:

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1967	L.	2.728.475.513
con servizio di tesoreria come per il Fondo a).		
2) consistenza patrimoniale: nessuna, perché non prevista.		

4. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

In tema di organizzazione dei servizi nulla è da rilevare in particolare, rinviandosi per le generali considerazioni relative alle varie attività dell'Amministrazione regionale ai relativi paragrafi. Quanto, invece, al personale è da notare come permanga la situazione di stasi nei reclutamenti, non essendo stata ancora approvata la nuova disciplina del trattamento economico del personale, alla cui emanazione è subordinata la possibilità di mettere a concorso i posti vacanti del 1963 (articoli 1 e 36 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10).

Per ciò che concerne il ricorso all'opera di estranei all'Amministrazione regionale, va, in primo luogo, notato come nello stato di previsione della spesa sono iscritti tre capitoli per la corresponsione di compensi per prestazioni d'opera individuali: il capitolo 11141, per incarichi ex articolo 380 del testo unico n. 3 del 1957 ed i capitoli 15116 e 16906 per incarichi di studi e di consulenze diversi da quelli di cui al predetto testo unico.

Tali incarichi hanno avuto ad oggetto studi relativi ai problemi del decentramento regionale e indagini sulla legislazione in materia di industria e commercio; studi sulla legislazione in materia di pubblica istruzione; consulenza sulla revisione e sul coordinamento della legislazione regionale; consulenza tecnica sulla costruzione di dighe e di canali e consulenza tecnico-geologica sulla costruzione di dighe e di canali.

Altri incarichi conferiti con imputazione della spesa a carico dei capitoli 15116 e 16906 hanno riguardato, rispettivamente, consulenze tecniche relative ad interventi antianofelici e ad opere di bonifica (articolo 6, comma terzo, della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25). Un incarico risulta conferito, poi, ad un Consigliere del CNEL per gli studi relativi alla attuazione del Piano di rinascita della Sardegna.

Anche per quanto concerne il ricorso all'opera retribuita in base a fatture o assicurata in base a contratto, mentre allo stato, non risultano casi concreti per quanto concerne la prima specie, l'utilizzazione di estranei all'Amministrazione in base a contratto è stata dalla Amministrazione regionale disposta in due settori.

Dal 1965, in base all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 12, di modifica dell'articolo 10 della precedente legge 20 dicembre 1962, n. 26, sono stati assunti 23 estranei per assolvere, presso l'Assessorato all'agricoltura e alle foreste, compiti di istruttoria dei provvedimenti relativi alla costruzione, alla sistemazione e manutenzione delle strade vicinali. La spesa relativa, con esclusione di quella per viaggi e missioni di servizio, è stata per il 1967 di lire 41.063.700. Il numero degli assunti, non determinato dalla legge, è asceso in primo tempo a 40 unità ed è stato poi ridotto a 23. Vale aggiungere ancora che, per far fronte alla detta spesa, viene utilizzata la maggior parte dell'ammontare di quell'11 per cento dell'importo dei lavori che, per lo stesso articolo 10 della legge n. 26 del 1962, dovrebbero sopperire a tutte le spese generali — di progettazione, direzione, collaudo in corso d'opera e collaudo finale — nonché alle spese di amministrazione e varie.

In base all'articolo 13 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sono state assunte, per contratto, 24 persone, chiamate a costituire il Centro regionale di programmazione del Piano di rinascita della Sardegna. Le spese di retribuzione debbono esser tratte dai fondi del Piano, le cui « contabilità speciali » sono trasmesse alla Corte con ritardo.

La ricordata legge attribuisce (articolo 14) alla Giunta regionale la potestà di determinare le condizioni dell'assunzione e del trattamento economico di quelle unità, per cui opportunamente è stato emanato un regolamento di organizzazione del Centro, affinché tali condizioni e tale trattamento rispondessero a criteri di conformità, con i dovuti limiti di adattamento, a quelli stabiliti per il pubblico impiego in generale.

Va anche rilevato come siano state disposte assunzioni di personale, in tutto od in parte retribuito, utilizzando i fondi via via accreditati, invece, al direttore del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti per l'assunzione di operai da impiegare nell'esecuzione di opere.

Proposte di legge sono in corso per sanare la situazione venutasi così a determinare.

In materia, poi, di trattamento economico del personale va solamente fatto cenno, per quanto concerne i « compensi speciali in deroga », che la loro erogazione ha continuato ad essere effettuata « una volta l'anno », sia pure con liquidazione a semestre, dividendo i dipendenti in due gruppi, tal che i compensi stessi assumono carattere di normalità e generalità piuttosto che di specialità, come la legge prescrive.

In base alle norme dello statuto speciale della Regione sarda, o di attuazione dello statuto, od anche per altre leggi, vari uffici periferici statali svolgono in modo diretto od indiretto, funzioni e mansioni anche nell'interesse della stessa Regione.

A favore dei dipendenti in servizio presso detti Uffici sono corrisposti « compensi speciali » previo assenso dell'amministrazione alla quale il dipendente statale appartenga.

Per quanto concerne i « sussidi » al personale è iscritto nello stato di previsione della spesa regionale un apposito capitolo, il n. 11167 per il 1967.

Deve, però, notarsi che interventi delle specie — per decessi, malattie od infortuni — sono possibili anche in base alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, istitutiva del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale, per cui sarebbe necessario un coordinamento inteso ad evitare doppie erogazioni a favore di uno stesso dipendente e per la stessa causale.

Durante il 1967, infine, i dipendenti regionali si sono astenuti dal lavoro nei giorni 2, 19 e 20 ottobre, per ottenere una più sollecita attuazione della riforma burocratica. Le astensioni si sono tutte svolte per l'intero orario di lavoro e l'Amministrazione ha proceduto alle ritenute d'obbligo dei corrispondenti assegni.

5. — ATTIVITÀ CONTRATTUALE E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE.

I dati relativi a tale attività (1) non offrono materia per particolari osservazioni in ciò che concerne il settore dei lavori pubblici di interesse regionale.

Per acquisti e forniture di beni e servizi curati dall'Assessorato alle finanze è, invece, da rilevare che, ove si eccettui l'acquisto di mezzi automobilistici e meccanici, a cui si è sempre proceduto mediante la scelta del tipo e quindi con pagamento a prezzi di listino e con gli sconti di uso, per tutti gli acquisti e per le altre forniture è stato sempre seguito il sistema dell'appalto-concorso, con inviti, quindi, rivolti a ditte notoriamente idonee e con scelte ed aggiudicazioni effettuate da apposita Commissione, sulla base delle comparazioni dei prezzi e delle qualità. Il generale ricorso a tale procedura dà motivo a dubbi in ordine alla effettiva sussistenza, nei singoli casi, di quelle ragioni e condizioni necessarie secondo la legge di contabilità generale per avvalersi del sistema dell'appalto-concorso.

Va tenuto presente, a tal proposito, che sui contratti di cui trattasi, a differenza di quelli relativi ai lavori pubblici di interesse regionale, non vengono richiesti pareri di organi consultivi, mancando nell'ordinamento regionale un organo consultivo con competenza generale per essere quelli esistenti (Comitato tecnico regionale ai lavori pubblici, Comitato tecnico regionale per le finanze, Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo e Comitato tecnico regionale sanitario) chiamati a pronunciarsi in casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

Venendo, ora, a talune considerazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale sembra opportuno indicare le misure medie delle percentuali dei ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione a licitazione privata:

Capitolo	Numero dei contratti	Medie ribassi
21503 (residui)	4	14,31
21504 (competenza e residui)	37	11,03
23503 (" " ")	17	10,60
24503 (" " ")	3	10,32
25301 (" " ")	7	5,27
25305 (residui)	5	12,03
25306 (competenza e residui)	9	7,67
25502 (" " ")	42	11,03
26504 (" " ")	3	11,58
26506 (" " ")	9	16,63
26507 (" " ")	1	6,30
26801 (" " ")	22	10,75

Può rilevarsi che la media di minor ribasso si è avuta per le opere di cui al capitolo di spesa n. 25301, per lavori di impianto di nuovi centri ospedalieri ed ambulatoriali o di miglioramento dei centri esistenti, quella di maggior ribasso si è, invece, registrata per le opere, di cui al capitolo n. 26506, per l'esecuzione di lavori di costruzione e di sistemazione di strade e cioè rispettivamente per opere speciali le quali comportano accurate analisi dei magisteri e dei prezzi e per opere la cui progettazione non viene sovente redatta dai liberi professionisti incaricati, con l'oculatazza migliore.

(1) In materia di lavori pubblici sono stati stipulati: a licitazione privata 163 contratti (per lire 2.010.093.640), a trattativa privata 25 contratti (per lire 160.059.138), 4 appalti concorso (per lire 46.934.935) e disposte 90 concessioni ad enti pubblici (per lire 2.954.170.450).

Per forniture varie sono stati stipulati 15 contratti a trattativa privata (per lire 107.411.591) e 20 appalti concorso (per lire 133.012.458); per affitto locali sono stati stipulati 11 contratti a trattativa privata (per lire 98.592.422) e per l'acquisto di un immobile un contratto, sempre a trattativa privata (per lire 231.120.000).

Permane il fenomeno del pressoché generale ricorso a « varianti » ed a « varianti e suppletive » durante l'esecuzione delle corrispondenti opere.

Varrà indicare come i 169 contratti espletati nel 1967 col pagamento del saldo (di cui 32 per semplici forniture) hanno dato luogo a 111 varianti in corso d'opera e 19 perizie in sanatoria.

Dei casi più notevoli di perizie suppletive e di varianti che, oltre a far protrarre, e per anni, il previsto termine di ultimazione dei lavori, hanno anche determinato l'aumento eccessivo, talvolta sino al raddoppio, delle spese di esecuzione, possono indicarsi, a titolo esemplificativo, la costruzione dell'albergo turistico di Bosa, il ripristino e l'ampliamento dell'Asilo infantile di Santadi, l'ampliamento dell'Ospizio San Vincenzo de' Paoli in Cagliari, il completamento del mercato di Funtanedda, la costruzione del civico mercato di Isili.

Sempre in relazione ai contratti suindicati si sono verificati 93 casi di ritardi nell'esecuzione, di cui 48 per oltre un anno e 94 casi di ritardo nell'espletamento dei collaudi, di cui 29 per oltre un anno.

Questi dati inducono anche ad accennare nuovamente al fenomeno della mancata consegna agli enti interessati di opere ultimate.

Va tenuto presente che la maggior parte, se non proprio la totalità, delle opere che vengono eseguite con l'intervento regionale sono opere di interesse degli enti locali.

La causa di fondo, e comunque spesso ricorrente, del fenomeno, è da ricercare nell'eccessivo frazionamento, nel tempo e nelle misure, dei finanziamenti; così che il completamento di un'opera, atteso talvolta per anni, sopraggiunge quando l'originario interesse dell'ente locale si è modificato.

Del resto, lo stesso lungo *iter* di esecuzione, con perizie varie, suppletive o di varianti, oltre che creare notevoli spese di guardiania e simili, provoca la riluttanza degli enti a prendere in consegna opere che, quando ultimate, presentano già urgente necessità di manutenzione ed anche di lavori straordinari alle strutture.

Valga, a titolo d'esempio, indicare il caso dell'edificio scolastico di Uri, i cui lavori di costruzione hanno avuto inizio nel 1952, sono stati ultimati nel 1957, per essere definitivamente collaudati soltanto nel 1967; quello della costruzione di 4 case minime nel comune di Oliena, ultimate nel 1960 e che è stata « completata », con il totale rifacimento degli infissi, durante l'anno 1967 ed ancora, il caso dei lavori di restauro del mercato civico di Bosa, lavori ultimati sin dal 26 febbraio 1961 ed il cui certificato di ultimazione è stato perfezionato soltanto il 3 gennaio 1967.

Un riesame dei criteri di finanziamento si rende necessario al fine di una migliore organizzazione degli uffici tecnici ed amministrativi se si vuol rendere perciò efficiente l'azione, intesa anche a definire le situazioni ancora in corso.

6. - ALTRE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

L'attività dell'Amministrazione regionale, relativa ad interventi diversi dalla esecuzione di opere pubbliche, si sostanzia nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e simili, direttamente o tramite enti, istituti e organismi vari.

Nel prospetto allegato sono riportati i dati di tale attività, ai quali vanno aggiunti quelli degli interventi, di analogo contenuto, nel settore dell'agricoltura disposti sulla base di assegnazioni statali, nonché le sovvenzioni e contribuzioni comprese nel Piano di rinascita della Sardegna.

La constatazione prima fatta induce a considerare come le leggi regionali che disciplinano i singoli interventi, non soltanto ne indicano in modo generico l'oggetto, ma con analogo imprecisione ne individuano i possibili beneficiari.

Di non scarsa rilevanza nell'ambito di questa attività sono gli affidamenti di studi e ricerche.

Nell'ordinamento legislativo regionale vi sono infatti diverse leggi le quali autorizzano appunto interventi per favorire studi, ricerche e simili, da parte di persone, enti, istituti ed organismi vari.

Così la legge 10 luglio 1952, n. 19, recante provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna; la legge 7 maggio 1953, n. 22, relativa alle provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna; la legge 6 aprile 1954, n. 5, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria ed il commercio; la legge 6 aprile 1954, n. 6, con la quale sono state disposte provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari, altre leggi in materia di pubblica istruzione, le quali prevedono la concessione di borse di studio, di perfezionamento, ecc., ed ancora varie leggi le quali prevedono contributi per studi in materia di agricoltura.

Distintamente vanno indicate le leggi regionali le quali prevedono interventi contributivi di altro tipo, quali le leggi 24 ottobre 1952, n. 35, per spese e contributi diretti a favorire le attività editoriali di interesse regionale; 7 maggio 1953, n. 11, autorizzativa di provvedimenti per il servizio stampa ed informazioni; 6 aprile 1954, n. 7, per provvedimenti diretti a promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura e 21 aprile 1955, n. 7, per manifestazioni, propaganda ed opere turistiche.

Si pone, quindi, l'esigenza di una riconsiderazione di tutta questa legislazione sulla base delle acquisite esperienze, degli interventi previsti e dei mezzi apprestati per una migliore determinazione delle condizioni di applicazione e dei criteri cui deve attenersi l'azione amministrativa.

7. — GESTIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA.

A norma dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda, approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, i consuntivi annuali dovrebbero costituire « allegati » ai corrispondenti rendiconti generali della Regione. Anche per l'Azienda si ha quell'inadempimento all'obbligo della tempestiva presentazione dei consuntivi al quale si è in generale fatto cenno al precedente paragrafo 1.

La mancanza degli essenziali riferimenti ai risultati patrimoniali ed economici della gestione, induce a limitarsi, in questa sede, non offrendo la gestione stessa elementi di rilievo, a constatare il sempre più frequente ricorso al deliberato del Comitato in luogo di quello del Consiglio di amministrazione, per ragioni di urgenza, non sempre evidenti; così che il ricorso ad una facoltà dalla legge concessa per casi di eccezione è diventato fatto normale, mentre le « ratifiche » da parte del Consiglio intervengono con sempre maggiore ritardo.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI.

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	BENEFICIARI	Importi stanziati	ANNOTAZIONI
13417	Legge regionale 20 novembre 1950, n. 71	Allievi di corsi popolari	—	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13418	Legge 4 marzo 1958, n. 261	Patronati scolastici	800.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13419	Leggi regionali 1° agosto 1950, n. 42, e 9 luglio 1952, n. 18	Istituti di istruzione tecnica e professionale	—	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13421	Legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6	Civico liceo musicale L. Canepa, Sassari	26.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuale gestione
13423	Legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3	Istituto artistico musicale « G. Verdi », Alghero	2.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuale gestione
13424	Legge regionale 1° ottobre 1952, n. 25	Centri didattici	—	
13425	Leggi regionali 7 febbraio 1950, n. 5, e 23 ottobre 1952, n. 29	Università di Cagliari	10.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per funzionamento Facoltà economia e commercio
13426	Leggi regionali 10 febbraio 1955, n. 4; 15 dicembre 1955, n. 20; 15 maggio 1957, n. 13; 15 maggio 1959, n. 12; 1959, n. 10; 15 maggio 1959, n. 12; 8 ottobre 1959, n. 15; 8 ottobre 1959, n. 16; 15 novembre 1960, n. 15; 4 luglio 1963, n. 6; 4 luglio 1963, n. 7; 25 novembre 1964, n. 2; 23 novembre 1966, n. 14; 23 novembre 1966, n. 15; 31 gennaio 1967, n. 3; 21 maggio 1967, n. 5; 21 maggio 1967, n. 7; 17 agosto 1967, n. 13; 17 agosto 1967, n. 14; 5 dicembre 1967, n. 23	Università di Cagliari e Sassari	96.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per istituzione cattedre convenzionate
13427	Legge regionale 25 novembre 1964, n. 18	Università di Cagliari e Sassari	30.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per facilitare la preparazione scientifica
13429	Legge regionale 19 aprile 1955, n. 11	Deputazione Storia Patria per Sardegna	1.500.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuale
13432	Legge regionale 4 febbraio 65, n. 2	Università di Cagliari	20.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per funzionamento Facoltà scienze politiche

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI.

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	BENEFICIARI	Importi stanziati	ANNOTAZIONI
13433	Legge regionale 23 marzo 1965, n. 6	ESMAS	262.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo per funzionamento
13435	Legge regionale 25 novembre 1964, n. 18	Università di Cagliari e Sassari	32.500.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per posti ruolo assistenti a cattedre convenzionate
15201	Legge regionale 28 febbraio 1950, n. 41	Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	350.000.000	Assessorato Enti locali: contributo annuo
15202		Sezione provinciale sarda Unione italiana ciechi	15.000.000	Assessorato Enti locali: contributo annuo
15314	Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28	Istituto assistenza e istruzione minorati psichici	40.000.000	Assessorato igiene e sanità: contributo annuo
15315	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1	Enti vari	150.000.000	Assessorato igiene e sanità: lotta contro le malattie sociali
15316	Legge regionale 20 dicembre 1962, n. 25	Consorzio regionale sardo contro tumori	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: lotta contro i tumori maligni
15319	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, e regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli 282 e 285)	Enti vari	350.000.000	Assessorato igiene e sanità: lotta contro le malattie sociali
15406	Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5	Cooperative ed organizzazioni cooperative	180.000.000	Assessorato lavoro: per sviluppare e potenziare le cooperative
15408	Legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1	Fondo speciale	50.000.000	Assessorato lavoro: per ricovero e assistenza vecchi invalidi
15409	Legge regionale 14 novembre 1956, n. 29	Istituti di patronato ed assistenza sociale	170.000.000	Assessorato lavoro: per attività assistenziale ai lavoratori
15410	Leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 marzo 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4	Vari	1.420.000.000	Assessorato lavoro: assegno mensile a vecchi lavoratori
15412		Vari	1.800.000.000	Assessorato lavoro: assegni ad artigiani per familiari a carico
15506	Leggi regionali 20 maggio 1957, n. 18 e 5 luglio 1963, n. 9	Ente sardo acquedotti e fognature	800.000.000	Assessorato lavori pubblici: contributo annuale

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI.

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	BENEFICIARI	Importi stanziati	ANNOTAZIONI
16621	Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308 e legge regionale 26 marzo 1953, n. 8	Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna	265.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16628	Regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166; legge 30 giugno 1964, n. 549; decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1965, n. 1298 e legge regionale 14 novembre 1956, n. 30	Istituto incremento ippico di Ozieri	185.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16630	Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (articoli 54, quarto comma, 61, 80, 92 e 93) e legge regionale 30 marzo 1957, n. 30	Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per funzionamento
16638	Decreto-legge 18 febbraio 1911, n. 327	Consorzi ortofrutticoli	150.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per pini vari
16646	Legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6	Azienda foreste demaniali regione sarda	500.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16649	Legge regionale 19 giugno 1956, n. 22	Centro regionale agrario sperimentale	120.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16715	Legge regionale 2 marzo 1957, n. 6	Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano	300.000.000	Assessorato industria: contributo annuale
16718	Legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5	Stazione sperimentale sughero	110.000.000	Assessorato industria: contributo annuale
16806	Legge 9 febbraio 1963, n. 223, articolo 4, lettera a)	Consorzio autonomo porto di Civitavecchia	11.550.000	Assessorato trasporti: contributo annuale per funzionamento
16807	Legge regionale 22 novembre 1950, n. 62	Ente sardo industrie turistiche	350.000.000	Assessorato turismo: contributo annuale
16808	Legge 4 marzo 1958, n. 174, articolo 10	Enti provinciali del turismo di Cagliari, Sassari e Nuoro	300.000.000	Assessorato turismo: contributo annuale
23417	Legge regionale 4 febbraio 1950, n. 4	Università di Sassari	2.000.000	Assessorato pubblica istruzione: contributo annuale per miglioramento attrezzature
23423	Legge regionale 4 febbraio 1965, n. 2	Università di Cagliari	5.000.000	Assessorato pubblica istruzione: contributo annuale per miglioramento attrezzature

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI.

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	BENEFICIARI	Importi stanziati	ANNOTAZIONI
23424	Legge regionale 23 marzo 1965, n. 6	Asili infantili e scuole materne	40.000.000	Assessorato pubblica istruzione: concorso per attrezzature e arredamento
23901	Legge regionale 1° settembre 1967, n. 19	Comuni e loro consorzi	500.000.000	Assessorato rinascita: contributo incremento efficienza impianti sportivi
25321	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1	Fondo lotta contro malattie sociali	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: contributo miglioramento ospedali, ecc.
25322	Leggi regionali 10 giugno 1950, n. 5; 18 maggio 1951, n. 8; 2 aprile 1954, n. 3	Amministrazioni provinciali, ecc.	160.000.000	Assessorato igiene e sanità: per impianti nuovi enti ospedalieri, ecc.
25325	Legge regionale 8 aprile 1954, n. 9	Vari	100.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione attrezzatura brefotrofi, ecc.
25326	Legge regionale 9 agosto 1950, n. 45	Vari	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione colonie estive
25327	Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28	Vari	25.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzioni per assistenza e istruzione minorati psichici
25407	Leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35	Fondo addestramento lavoratori	400.000.000	Assessorato lavoro: per addestramento e qualificazione lavoratori
25408	Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5	Enti cooperativi vari	50.000.000	Assessorato lavoro: per potenziamento attività cooperative
25440	Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10	Fondo sociale della regione sarda	2.700.000.000	Assessorato lavoro: per erogazioni
26101	Leggi regionali 15 marzo 1956, n. 9 e 21 aprile 1961, n. 8	Vari	1.000.000.000	Assessorato finanze: concorso interessi mutui agricoli
26201	Legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27	Comuni vari	550.000.000	Assessorato enti locali: contributo per eventi calamitosi
26518	Legge regionale 27 novembre 1964, n. 19 (articolo 12)	Comuni vari	40.000.000	Assessorato lavori pubblici: contributo acquisto attrezzature e manutenzione opere pubbliche
26519	Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche	Vari	20.000.000	Assessorato lavori pubblici: contributo riparazione opere idrauliche
26633	Leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46; 15 giugno 1954, n. 12 e 19 ottobre 1962, n. 22	Vari	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: opere miglioramento fondiario

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI.

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	BENEFICIARI	Importi stanziati	ANNOTAZIONI
26635	Legge regionale 8 luglio 1952, n. 21	Casse comunali credito agrario	15.000.000	Assessorato agricoltura e foreste contributo per sistemazione magazzini
26639	Legge regionale 18 giugno 1960, n. 10	Consorzi di bonifica	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per esecuzione opere di interesse generale
26640	Leggi regionali 3 ottobre 1955, n. 15 e 23 giugno 1960, n. 13	Proprietari coltivatori diretti	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto bestiame da lavoro
26641	Legge regionale 2 agosto 1951, n. 14 e legge 25 luglio 1952, n. 949	Conduttori e coltivatori agricoli	400.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per meccanizzazione agricola
26642	Leggi regionali 5 luglio 1956, n. 23 e 23 giugno 1967, n. 8	Coltivatori diretti e cooperative agricole	90.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisti sementi selezionate
26645	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9	Conduttori e coltivatori agricoli	900.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per o. m. f. volte al miglioramento della zootecnia
26647	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9	Cooperative di produttori agricoli	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per stabilimenti caseari ed attrezzature
26648	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9	Cooperative di pastori e allevatori	100.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per interessi su prestiti agrari
26649	Leggi regionali 7 febbraio 1951, n. 1; 2 luglio 1958, n. 11, e 10 luglio 1964, n. 14	Conduttori e coltivatori agricoli	500.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per impianto di erbai, ecc.
26652	Legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e legge 25 luglio 1952, n. 949	Cooperative di contadini	150.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per acquisto attrezzature agricole
26653	Legge regionale 9 novembre 1950, n. 47	Cooperative di contadini	10.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per acquisto di concimi
26658	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991 e legge regionale 18 giugno 1959, n. 13	Conduttori agricoli	150.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per incoraggiamento silvicoltura
26686	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3	Conduttori agricoli	15.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per acquisto macchine coltivazione barbabietole
26687	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3	Conduttori agricoli	15.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per acquisto seme selezionato di barbabietole

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI.

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	BENEFICIARI	Importi Stanziati	ANNOTAZIONI
26702	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22 e 30 luglio 1954, n. 17	Ditte industriali e commerciali	1.500.000.000	Assessorato industria e commercio: per sviluppo attività industriali e commerciali
26718	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22; 20 luglio 1954, n. 17; 16 luglio 1954, n. 14 e 9 agosto 1967, n. 11	Ditte industriali e commerciali	1.800.000.000	Assessorato industria e commercio: per sviluppo attività industriali e commerciali e servizi di navigazione, industrie turistiche, alberghiere e di trasporto
26719	Legge regionale 5 marzo 1953, n. 2	Ditte industriali	20.000.000	Assessorato industria e commercio: contributo per attività pescherecce
26720	Leggi regionali 14 dicembre 1959, n. 21 e 13 luglio 1962, n. 9	Cooperative di produttori	50.000.000	Assessorato industria e commercio: contributo per interessi passivi su prestiti esercizio
26724	Leggi regionali 14 dicembre 1950, n. 68 e 20 gennaio 1956, n. 2	Ditte artigiane	500.000.000	Assessorato industria e commercio: contributo per sviluppo artigianato
26727	Leggi regionali 5 dicembre 1950, n. 66 e 29 aprile 1959, n. 8	Piccoli industriali del sughero	120.000.000	Assessorato industria e commercio: premi di incoraggiamento
26731	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22; 20 luglio 1954, n. 17, 23 marzo 1960, n. 5 e 19 dicembre 1962, n. 27	Fondo per partecipazione al capitale di imprese, cooperative e consorzi	400.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per partecipazione azionaria
26738	Leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65; 11 giugno 1952, n. 15 e 5 marzo 1953, n. 2	Fondo per piccola industria artigiana	50.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per anticipazioni
26641	Leggi regionali 19 dicembre 1950, n. 70 e 7 novembre 1959, n. 10	Fondo per aziende e cooperative artigiane	500.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per anticipazioni
26806	Legge regionale 21 marzo 1957, n. 7	Enti provinciali turismo	548.000.000	Assessorato turismo: contributi per valorizzazione località turistiche
26807	Legge regionale 18 marzo 1964, n. 8	Operatori turistici	257.000.000	Assessorato turismo: contributo per opere alberghiere
26813	Legge 4 marzo 1958, n. 174 e legge regionale 18 marzo 1964, n. 8	Fondo per industrie alberghiere e turistiche	1.000.000.000	Assessorato turismo: incremento per anticipazioni
27102	Legge regionale 29 agosto 1966, n. 9	Fondo per esecuzione opere pubbliche e assunzione pubblici servizi	2.800.000.000	Per concessione contributi ai comuni, province e loro consorzi (Ass. Finanze)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E.

DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
PER L'ESERCIZIO 1967

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dott. Ferdinando CARBONE
Presidenti di sezione: Dott. Eduardo GRECO
 Prof. Dott. Giuseppe CATALDI
 Dott. Eugenio CAMPBELL
Consiglieri: Dott. Guido OLIVA
 Prof. Dott. Antonio BENNATI
 Dott. Mario IRBICELLA
 Prof. Dott. Antonino DE STEFANO
 Dott. Aurelio BONOMI
Primi referendari: Dott. Vittorio GUCCIONE (*relatore*)
 Dott. Vincenzo PRINZIVALLI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1967, presentato, insieme con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, dalla Giunta regionale.

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 1968 il relatore Primo referendario dottore Vittorio Guccione ed il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale, dottor Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1967 è stato presentato il 30 giugno 1968 alla Corte dei conti con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Competenza:

Entrata:

Titolo I - Entrate tributarie	L.	16.259.373.732
Titolo II - Entrate extratributarie	»	24.850.749.066
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	264.814.840
Totale delle entrate		L. 41.374.937.638

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	9.475.428.969
Titolo II - Spese in conto capitale	»	29.335.227.528
	L.	38.810.656.497
Rimborso prestiti	L.	971.105.232
	L.	39.781.761.729
Totale delle spese		
Entrate tributarie ed extra tributarie (Totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	41.110.122.798
Spese correnti	»	9.475.428.969
	L.	31.634.693.829
Differenza		

Riepilogo:

Totale complessivo entrata	L.	41.374.937.638
Totale complessivo spesa	»	39.781.761.729
	L.	1.593.175.909
Differenza (avanzo finanziario)		

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1967	L.	3.937.052.321
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	411.913.889
	L.	4.348.966.210
Totale dei residui al 31 dicembre 1967		

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1967	L.	23.724.143.386
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	L.	8.949.215.091
	L.	32.673.358.477
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1967		

CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

Competenza:

Entrate correnti	L.	314.684.487
Spese correnti	»	310.647.309
	L.	4.037.178
Differenza (Avanzo finanziario)		

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1967	L.	—
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	195.910
	L.	195.910
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1967		

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1967 L.	4.517.595
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti »	—
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1967 L.	4.517.595

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio 1967.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi con le leggi di bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione presentata dall'Amministrazione, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base agli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione; visto lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il decreto del Ministro per l'interno 24 gennaio 1967, n. 228, che autorizza ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, fino al 31 marzo 1967, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1967;

visto il decreto del Ministro per l'interno 26 aprile 1967, n. 1516, che approva, ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige con l'allegato bilancio della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1967;

viste le leggi regionali 6 luglio 1967, n. 7, 25 agosto 1967, n. 21, 16 settembre 1967, n. 22, nonché i decreti del Ministro per l'interno 23 dicembre 1967, n. 4610 e 29 gennaio 1968, n. 5097, dichiara regolari il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1967;

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 1968.

L'ESTENSORE
F.to: Guccione

IL PRESIDENTE
F.to: Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nell'udienza di oggi 22 luglio 1968.

IL SEGRETARIO
F.to: Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Bilancio preventivo*. — Nel 1967 si sono avuti, ancora una volta, periodi nei quali è mancata l'autorizzazione per la gestione del bilancio; l'esercizio provvisorio è stato, infatti, autorizzato — in applicazione dell'articolo 73, ultimo comma, dello Statuto regionale — dal Ministro per l'interno, con decreto 24 gennaio 1967, n. 228 (pubblicato nel Bollettino ufficiale di stessa data) e quindi ad esercizio già iniziato; scaduto poi l'esercizio provvisorio il 31 marzo 1967, il provvedimento di approvazione del bilancio (decreto del Ministro per l'interno 26 aprile 1967, n. 1516, pubblicato sotto la stessa data nel Bollettino ufficiale) è intervenuto circa un mese dopo, determinando quindi un ulteriore periodo nel quale è mancato all'Amministrazione il necessario strumento giuridico per la gestione del bilancio.

Peraltro — se anche per l'esercizio in esame si è dunque verificata la disfunzione lamentata dalla Corte nelle precedenti relazioni — deve si dare atto che, per il 1968, la situazione si presenta normale, per essere stato il bilancio del corrente esercizio approvato dal Ministro per l'interno con decreto 23 marzo 1968, prima ancora, cioè, che venisse a scadere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio (31 marzo 1968) anch'essa intervenuta (decreto 21 dicembre 1967, n. 5006) in tempo utile a consentire la regolare gestione del bilancio fin dall'inizio dell'esercizio finanziario. E ciò attesta della doverosa considerazione in cui è stata tenuta dagli organi responsabili quella che è essenziale esigenza dell'azione amministrativa.

Per quanto ha tratto alla struttura e al contenuto del bilancio, talune notazioni contenute nella precedente relazione — se ancor valide per il bilancio dell'esercizio in esame già approvato prima della relazione stessa — sono da ritenersi superate rispetto al bilancio 1968, per essersi infatti in tale sede l'Amministrazione regionale uniformata alle osservazioni della Corte.

Così è a dire degli stanziamenti relativi a contributi e sussidi per il miglioramento delle coltivazioni erbacee e per la lotta contro i parassiti delle piante (capitoli 1152 e 1153) che, classificati nel 1967 e nei precedenti esercizi tra le spese in conto capitale, sono stati invece, nel bilancio 1968, correttamente compresi tra le spese di parte corrente. Seguendo lo stesso criterio, analoga classificazione è stata data agli stanziamenti relativi ad interventi per conferenze, assistenza tecnica e dimostrativa nonché per miglioramenti in agricoltura (capitoli 1101, 1102, 1150).

Riaffermata — sotto un profilo generale — l'esigenza dell'adeguamento della normativa in tema di contabilità regionale alla strutturazione del bilancio della Regione secondo l'impostazione economica e funzionale prevista per il bilancio statale dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 — va notato che non mutata si presenta la situazione già evidenziata nella precedente relazione in ordine alla allocazione nell'ambito della Sezione VI (oneri non ripartibili) di capitoli aventi ad oggetto spese di personale e di funzionamento (capitoli 110, 111, 112, 113, 120, 130, 131, 132, 133, 140, 150, 290, 300) che dovrebbero invece figurare nella Sezione I (Amministrazione generale).

Altre osservazioni concernono la non riscontrata omogeneità, in taluni casi (ad esempio, capitolo 213, interventi a favore di enti per partecipazioni a congressi, mostre, manifestazioni nonché spese e sussidi di carattere eccezionale), di capitoli di spesa, sotto il profilo dell'articolo 1, *sub* 37, della legge n. 62, del 1964; come pure la mancanza di una formale ripartizione del bilancio in rubriche — secondo l'organo, cioè, cui compete l'amministrazione dei capitoli — anche se le spese risultano raggruppate per assessorati (articolo 7 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17).

Quanto alla legislazione sostanziale che deve stare a base degli stanziamenti di bilancio, non pochi sono i capitoli che danno luogo a perplessità quanto appunto all'esistenza o insufficienza di norme autorizzative della spesa, cui soccorre soltanto un generico collegamento alle finalità assunte siccome istituzionali dalla Regione.

Nel richiamare, a titolo di esempio, vari interventi nel campo economico e sociale (capitoli 421, 430, 435, 531, 581, 582, 583), è appena da aggiungere, come meglio sarà precisato nel paragrafo 4, che dalla riscontrata situazione discende una ulteriore conseguenza, quella cioè della pressoché assoluta discrezionalità dell'Amministrazione regionale nella esplicazione dell'attività amministrativa, discrezionalità che incontra il solo limite degli stanziamenti di bilancio.

Sullo stesso tema della normativa sostanziale, particolare cenno va fatto — in rapporto ai principi giuridici affermati dalla Corte costituzionale nell'interpretazione dell'articolo 81, quarto comma, Costituzione — delle leggi autorizzative di spese che non determinano l'ammontare degli stanziamenti, demandando, talora implicitamente, alla legge di bilancio l'aprestamento dei mezzi finanziari che si ritenga di destinare allo scopo, come pure delle altre leggi che autorizzano interventi finanziari pluriennali.

Per le prime, apposita norma contenuta nella legge di bilancio (per l'esercizio 1967, l'articolo 5) fissa l'ammontare degli stanziamenti nella misura indicata in elenco annesso alla legge medesima, mentre, per le seconde, le stesse leggi autorizzative degli interventi pluriennali ne stabiliscono la durata, la spesa complessiva e le rispettive quote annuali da iscrivere nei bilanci degli esercizi futuri.

In ambedue le ipotesi prospettate l'osservanza dell'obbligo della copertura, stabilito dall'articolo 81, quarto comma, Costituzione, deve essere considerata alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale che, muovendo dal carattere derivato della finanza regionale, pongono l'esigenza di commisurare le spese alle risorse finanziarie disponibili.

b) *Considerazioni generali sulla gestione.* — Il dato di maggiore rilevanza, che caratterizza l'esercizio in esame, è rappresentato dall'incremento che le dimensioni iniziali del bilancio hanno subito nel corso dell'anno.

Infatti le previsioni iniziali, nell'importo complessivo, a pareggio, di lire 24.543.000.000, hanno avuto un incremento di lire 15.589.865.580 per le entrate e di lire 15.621.334.439, per la spesa, determinando un disavanzo di lire 31.468.859, coperto dalla utilizzazione — ai sensi dell'articolo 10 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1951 — dell'avanzo di amministrazione, di pari ammontare, dell'esercizio precedente (decreto del Ministro per l'interno 23 dicembre 1967, n. 4610).

Il conto consuntivo, invece, espone un avanzo finanziario di lire 1.593.175.909, quale differenza tra le entrate accertate in lire 41.374.937.638 e le spese impegnate per lire 39 miliardi 781.761.729.

Anche per l'esercizio in esame ha concorso alla determinazione del cennato avanzo, principalmente, la maggiore entrata di 687 milioni circa sul capitolo 11, relativo alla partecipazione della Regione ai proventi del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari; altra voce di rilievo è il maggiore accertamento di circa 313 milioni sul capitolo 12, concernente i proventi dell'imposta governativa, riscossa dalla Regione, per l'energia elettrica ed il gas.

Per quanto concerne le spese, la notevole espansione degli stanziamenti non ha trovato piena corrispondenza nei dati di consuntivo che attengono alla susseguente fase di esecuzione, indispensabile al concreto raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse ai quali i mezzi di bilancio sono destinati.

Il fenomeno — del quale causa non ultima sono le variazioni di bilancio, talora alla fine dell'esercizio, e, in un caso, addirittura dopo (1) — ha determinato un considerevole aumento globale dei residui passivi il cui ammontare di circa 16 miliardi al 31 dicembre 1966, è salito — a chiusura dell'esercizio — a circa 33 miliardi, 24 dei quali relativi alla gestione dell'esercizio stesso.

(1) I provvedimenti di variazione di bilancio sono stati disposti con legge regionale 6 luglio 1967, n. 7; legge regionale 25 agosto 1967, n. 21; legge regionale 16 settembre 1967, n. 22; decreto Ministro per l'interno 23 dicembre 1967, n. 4610; decreto Ministro per l'interno 29 gennaio 1968, n. 5097.

c) *Altre considerazioni.* — Nell'ambito regionale la ripartizione degli stanziamenti, prevista dalla legge 17 agosto 1960, n. 908, è stata attuata per le attività devolute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di interventi a favore delle aziende agricole e forestali danneggiate dall'alluvione (legge 23 dicembre 1966, n. 1142) nonché in materia di interventi previsti dal « piano verde » (legge 2 giugno 1961, n. 454).

Per quanto attiene alla rendicontazione delle somme accreditate ai funzionari delegati, vale quanto notato nella precedente relazione.

Per gli esercizi anteriori al 1967 tutte le somme accreditate sono state, infatti, regolarmente rendicontate; per il 1967 sono stati resi i rendiconti per circa il 98 per cento delle aperture di credito disposte.

d) *Cassa regionale antincendi.* — La gestione della Cassa regionale antincendi — il cui bilancio di previsione fa parte, come allegato, del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 — si è chiusa con un avanzo finanziario di lire 4.037.178, risultante da accertamenti di entrata per lire 314.684.487 e impegni di spesa per lire 310 milioni 647.309.

e) *Il controllo sulla gestione del Consiglio regionale.* — La legge regionale 31 luglio 1958, n. 16 — abrogando l'articolo 16 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione che prevedeva l'intervento dell'Assessore regionale alle finanze per l'assunzione degli impegni di spesa relativi al Consiglio regionale — ha disposto che la previsione di bilancio per la spesa riguardante il Consiglio regionale sia « complessiva », senza cioè alcuna determinazione analitica delle singole voci.

Sul punto il regolamento interno del Consiglio regionale, nel testo emendato nel 1958, stabilisce che al Presidente del Consiglio regionale compete l'amministrazione e la gestione dei fondi corrispondenti e che il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal Consiglio regionale stesso.

Come già evidenziato nella relazione, unita alla decisione sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1958, siffatta situazione ha determinato un regime di separazione contabile e organizzativa del Consiglio, rispetto all'apparato regionale, e la conseguente sua autonomia nei confronti degli organi esecutivi della Regione.

In atto il controllo della Corte si limita al mandato col quale i fondi vengono annualmente trasferiti dal bilancio regionale alla disponibilità del Consiglio stesso.

In precedenti relazioni, riferentisi ad altre Regioni a statuto speciale (1), la Corte ha osservato che le funzioni legislative dei Consigli regionali e le prerogative di autonomia e di indipendenza che a queste connaturalmente si accompagnano, non comportano la sottrazione al controllo della Corte dei conti delle rispettive gestioni finanziarie; ciò desumendosi anche dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 30 giugno 1964, n. 66, che ha dichiarato soggetti al sindacato giurisdizionale degli organi dello Stato gli atti relativi al rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana, e — proprio in materia di controllo — dalla successiva sentenza 19 dicembre 1966, n. 121, con la quale la stessa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa riguardante l'estensione dell'istituto della registrazione con riserva agli atti dell'Amministrazione regionale siciliana, osservando, tra l'altro, che in tal modo l'Assemblea regionale siciliana verrebbe a surrogarsi nel controllo che, nei riguardi della Regione, spetta invece allo Stato.

Non diversa è la prospettiva in cui si colloca il problema per il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, donde l'esigenza che, ferme le prerogative di autonomia che al Consiglio competono, la gestione finanziaria dello stesso, non sfugga all'obiettiva garanzia del controllo della Corte dei conti, della magistratura, cioè, che istituzionalmente controlla, in posizione di neutralità, la legittimità dell'azione amministrativa e che, nel riferire al Parlamento

(1) Relazione sull'attività dell'amministrazione regionale sarda negli esercizi dal 1956 al 1964; relazione sui rendiconti generali della Regione sarda per l'esercizio 1961 e della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli esercizi 1965 e 1966.

— per dettato costituzionale — sui risultati della funzione esercitata, consente allo stesso di svolgere le proprie inalienabili prerogative di sindacato su tutti i settori, nessuno escluso, della finanza pubblica, ai fini di quel coordinamento che l'articolo 119 della Costituzione espressamente prevede.

Tutto ciò, naturalmente, a parte l'assoggettamento alla giurisdizione contabile della Corte, in virtù dei generali principi, degli agenti contabili della Regione e, quindi, anche di coloro che hanno maneggio dei fondi posti a disposizione del Consiglio regionale.

Può essere significativo aggiungere — per inciso — che gli organi del Consiglio regionale sardo hanno ripristinato la trasmissione alla Corte — ai fini del controllo — dei provvedimenti di gestione.

f) *Gestioni fuori bilancio.* — In ordine alle gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito regionale — tutte peraltro espressamente autorizzate per legge — particolare cenno va fatto del fondo speciale per provvidenze creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei piccoli esercizi, previsto dalla legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, successivamente rifinanziato in virtù delle leggi regionali 19 febbraio 1964, n. 12, 24 novembre 1965, n. 17 e 28 novembre 1966, n. 22.

I versamenti effettuati dalla Regione su tale fondo, costituito presso la Tesoreria regionale (Cassa di risparmio di Trento e Rovereto), ai sensi dell'articolo 10 della citata legge regionale n. 10 del 1961, sono ascesi nel 1967 a complessive lire 54.000.000 (capitolo 1200), ripartite in parti uguali tra le province di Trento e Bolzano, in relazione agli interventi da effettuare a favore delle imprese operanti nei rispettivi territori.

Al 31 dicembre 1967 la somma disponibile presso la Tesoreria regionale — tenuto conto del complesso dei depositi e dei prelievi effettuati nei vari esercizi, nonché degli interessi attivi maturati — ammontava, secondo dati degli uffici regionali, a lire 99.900.540, con un aumento quindi, di lire 6.873.696, rispetto alle risultanze al 31 dicembre 1966, che presentavano un saldo di lire 93.026.844.

Nelle precedenti relazioni sono contenute specifiche notazioni in ordine a tale fondo, che, oltre a non sottrarsi ai rilievi validi per tutte le gestioni fuori bilancio, soprattutto in quanto non consente che sui risultati di gestione venga esercitato il sindacato del Consiglio regionale, determina — d'altro canto — un accumularsi di disponibilità finanziarie la cui utilizzazione può avvenire senza limiti temporali.

Il che induce a rinnovare le considerazioni altre volte fatte sulla opportunità di abolire la gestione in discorso ovvero di modificarne la disciplina legislativa in guisa da eliminare i lamentati inconvenienti.

Altre gestioni fuori bilancio, le quali danno luogo ad osservazioni non diverse da quelle in precedenza formulate, sono costituite dal fondo di rotazione per la concessione di mutui diretti al potenziamento e all'incremento del patrimonio turistico (legge 4 marzo 1954, n. 172), cui sono state versate, a carico del capitolo 1470, lire 49.884.079; il fondo di rotazione per la concessione di mutui al fine di intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige (legge regionale 7 novembre 1953, n. 19); il fondo di rotazione per l'industria alberghiera (legge regionale 11 settembre 1961, n. 9).

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

L'organizzazione dei servizi regionali non offre motivo a particolare notazione oltre a quanto riferito nella precedente relazione.

Anche in materia di personale non si segnalano novità di rilievo, soprattutto in relazione all'ormai raggiunta normalizzazione del settore, per effetto delle varie norme emanate dalla Regione, cui si è aggiunta, nel corso dell'esercizio, la legge regionale 21 giugno 1967, n. 2, contenente disposizioni interpretative ed integrative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e 3.

Nel 1967 sono stati espletati alcuni concorsi per l'assunzione di personale di ruolo in modo da coprire gradualmente i posti di organico; è stata disposta l'assunzione di personale a contratto, in numero di tre unità, per la copiatura e la formazione degli schedari del libro fondiario, in applicazione della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17.

Per gli interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio o cessati dal servizio, ovvero delle famiglie di questi ultimi, è stato interamente utilizzato lo stanziamento di lire 4.000.000 iscritto al capitolo 140 del bilancio.

Cenno è, invece, da fare in ordine al conferimento di incarichi di studio a personale estraneo all'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 (articolo 6), la quale nella sua ampia formulazione consente incarichi sia di studio che di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica.

Già la Corte, nelle precedenti relazioni, si è soffermata sull'argomento, ponendo in evidenza l'opportunità di contenere l'affidamento di detti incarichi, nei limiti della stretta indispensabilità e per la soddisfazione delle sole esigenze di carattere eccezionale, di modo che siffatte prestazioni — e in specie quelle per consulenze — possano man mano, come dovrebbero, essere attratte nell'attività propria degli apparati amministrativi regionali. A ciò si aggiunga che, per alcune materie, che hanno formato oggetto di incarichi (quale, ad esempio, il settore previdenziale e assistenziale), esistono nell'ambito della Regione commissioni costituite con lo specifico compito di fornire consulenza all'Amministrazione.

Il rilievo va confermato, tanto più che si nota la tendenza ad una progressiva espansione del fenomeno, che nel 1967 si è concretizzato nel conferimento di n. 27 incarichi per una spesa complessiva di lire 26.182.000 a carico del capitolo 133.

Altri incarichi di studio, sempre in relazione al citato articolo 6 della legge regionale n. 1 del 1954 sono stati conferiti, con imputazione della spesa a diversi capitoli (101, 260, 441, 1258, 1354) per indagini e ricerche specie in materia idraulico-forestale o di giacimenti minerali, per un importo complessivo di lire 10.010.000.

Mediante convenzioni, sono state infine, commesse indagini particolari al Museo tridentino di scienze naturali (indagini idrogeologiche nelle zone alluvionate della Regione e compilazione delle carte di erodibilità delle zone stesse) e alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento (studi per la sistemazione idraulico-forestale e agraria dei territori montani della provincia di Trento) verso il compenso, rispettivamente, di lire 16.000.000 e lire 15.300.000 a carico del capitolo 1258.

3. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

a) *Attività contrattuale.* — Va richiamato, anzitutto, quanto notato nella precedente relazione, circa l'esigenza di dotare l'Amministrazione regionale di un organo di consulenza in materia di contratti, anche attraverso l'estensione della competenza, in atto limitata al settore delle opere pubbliche, del comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, opportunamente integrato.

L'attività contrattuale dell'Amministrazione regionale si è svolta nel 1967 con riferimento ai consueti settori (lavori pubblici, opere di bonifica, locazione di immobili, acquisto di attrezzature forestali, acquisto di beni e servizi per l'amministrazione degli immobili e per il funzionamento degli uffici).

Sono stati stipulati complessivamente n. 67 contratti passivi per un importo complessivo di lire 1.020 milioni circa.

Il ricorso con notevole frequenza alla trattativa privata, nel settore dei lavori pubblici, durante il 1966, si è ridotto, nel 1967, a pochissimi casi (2 contratti su 29 contratti) e per un importo di lire 1.892.450; gli altri contratti in materia di lavori pubblici sono stati stipulati mediante licitazione privata (n. 26 per lire 489.369.187) salvo uno, per lire 3.000.000, mediante appalto concorso.

Larga applicazione, in altri settori, ha avuto la trattativa privata, in ragione particolare dell'oggetto dei contratti; sono stati stipulati, attraverso questo sistema (oltre a quelli già indicati in materia di lavori pubblici), n. 36 contratti per complessive lire 524.431.674 (acquisto di beni e servizi per l'amministrazione degli immobili e per il funzionamento degli uffici; acquisto di opere d'arte; fitti passivi; acquisto automezzi; acquisto sementi, antiparassitari, piante; acquisto attrezzature e servizi per sistemazione idraulico-forestale; acquisto terreni ecc.).

Il sistema in economia, per amministrazione diretta, è stato seguito principalmente per lavori di sistemazione idraulico-forestale e manutenzione delle relative opere (lire 391.200.000); per lavori di rimboschimento (lire 537.000.000); per lavori nei vivai forestali (lire 42.069.600); per lavori di manutenzione straordinaria di immobili forestali (lire 72.800.000); per lavori di restauro di opere d'arte (lire 10.000.000).

Si è avuto, infine, l'affidamento dell'esecuzione di lavori regionali, mediante concessioni (n. 150 per lire 3.050.231.495) ai comuni della Regione, in relazione al ripristino dei beni (scuole, acquedotti, fognature) distrutti o danneggiati dall'alluvione del 1966, e ciò ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Per i contratti attivi si è seguito il sistema dell'asta pubblica per la vendita di legname di foreste demaniali e per la vendita di terreni (n. 15 contratti per lire 260.295.510); largamente inferiore, per gli stessi oggetti, il numero e l'entità dei contratti stipulati a licitazione o a trattativa privata (rispettivamente 3 e 8 contratti per lire 78.057.295 e lire 44.000.000).

b) *Servizio automobilistico.* — Il parco automobilistico regionale presenta, alla data del 31 dicembre 1967, una consistenza di n. 81 automezzi di cui 37 sono adibiti a servizi tecnici o a servizi di rappresentanza (n. 9).

Ad essi vanno aggiunti gli automezzi in dotazione ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, con una rispettiva consistenza di 27 (ivi compresi n. 2 elicotteri) e 24 vetture.

Alla manutenzione provvedono l'economista regionale, per gli automezzi in dotazione agli uffici e servizi centrali dell'Amministrazione regionale e i capi degli uffici periferici, per gli automezzi assegnati agli uffici stessi; sia l'economista che i capi degli uffici periferici predetti hanno la veste di consegnatari.

Per gli automezzi in dotazione ai corpi permanenti dei vigili del fuoco, consegnatari sono i rispettivi comandanti i quali provvedono anche alla relativa manutenzione.

Le spese di esercizio e manutenzione, per gli automezzi in dotazione all'amministrazione regionale, sono risultate di lire 22.600.000; sono state altresì spese lire 3.371.000 per noleggi. Per gli automezzi assegnati ai corpi permanenti dei vigili del fuoco le spese sono ammontate a lire 29.632.000, di cui lire 25.000.000 per gli elicotteri in dotazione al Corpo di Trento.

L'andamento delle spese in discorso negli anni seguenti, con i necessari raffronti, potrà consentire un giudizio sulla regolarità e convenienza della gestione.

c) *Pubblicazioni.* — L'amministrazione regionale cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione; l'appalto dei servizi di stampa e di diffusione è affidato ad una tipografia locale.

La spesa complessiva è stata, nel 1967, di lire 32.880.320 (capitolo 33), mentre i proventi, derivanti dalle inserzioni e dalla vendita, sono ammontati a lire 30.964.155, versate in apposito capitolo di entrata (capitolo 23).

Sono state inoltre spese lire 45.657.125, imputate sul capitolo 203, per la pubblicazione su riviste nazionali di articoli di interesse regionale, per stampa di atti relativi a convegni, per traduzioni e stampa di raccolte legislative e monografie giuridiche e tecniche e per acquisto pubblicazioni, nonché lire 2.276.560, con imputazione al capitolo 260, per pubblicazioni di carattere specifico sull'economia montana.

d) *Meccanizzazione.* — Per la meccanizzazione dei servizi relativi al pagamento degli stipendi e retribuzioni, l'Amministrazione regionale si avvale del centro elettrocontabile della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, attuale tesoriere della Regione. Le informazioni al centro elettrocontabile vengono trasmesse in telebanda e, a tale scopo, nel 1967 sono state acquistate tre macchine con perforatore (due Audit 1732 e una Audit 930) per il prezzo complessivo di lire 2.503.920.

Sono stati stipulati contratti per la manutenzione e riparazione degli impianti per il canone annuo di lire 66.000 per ciascuna macchina.

4. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE.

Sugli interventi, mediante la concessione di contributi, la Corte si è soffermata, in via generale, nelle precedenti relazioni, ponendo tra l'altro in rilievo l'esigenza — che qui si torna a rappresentare non essendo mutata la situazione nel corso dell'esercizio 1967 — che intervenga, a risolvere la medesima, una disciplina di carattere sostanziale in quei pochi settori (come quelli dell'economia e dell'assistenza) nei quali essa ancora manca.

Sempre sotto il profilo d'ordine generale, l'azione amministrativa, nei settori di intervento mediante contribuzione, è stata caratterizzata da iniziative rivolte ad accertare il raggiungimento dello scopo per il quale il contributo era stato concesso, subordinando l'erogazione alla presentazione di rendiconti documentati e previo, in taluni casi, l'accertamento da parte di organi tecnici, della regolare esecuzione delle opere e dell'idoneità delle attrezzature acquistate.

Per una vasta gamma di iniziative, peraltro, la Regione non è andata oltre alla fase legislativa, prevedendo le varie leggi di intervento la delega delle relative funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano, onde i fondi iscritti nei vari capitoli di bilancio vengono versati ai bilanci delle province stesse, le quali provvedono in concreto alle concessioni dei contributi, secondo le direttive impartite dall'Amministrazione regionale.

Passando in sommaria rassegna i principali settori nei quali la Regione ha operato direttamente, vanno segnalati — per quanto concerne l'agricoltura — gli interventi in base alle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 (primo e secondo piano verde) e alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato alla Regione nel 1967 lire 713 milioni 500.000 per il primo piano verde; lire 2.597.000.000 per il secondo piano verde e lire 157.000.000 per gli interventi di cui alla citata legge n. 991 del 1952, assegnazioni queste che sono state quasi interamente utilizzate ad eccezione di quelle per il secondo piano verde che praticamente non è ancora entrato in concreta attuazione.

Sempre in materia di agricoltura, interventi si sono avuti sia in esecuzione delle norme statali volte a sovvenire i danni provocati dagli eventi calamitosi del 1966 (decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) sia per effetto di specifiche norme regionali.

Come già rilevato nella precedente relazione, la competenza tanto ad attuare gli interventi previsti da norme statali, quanto a disporre interventi propri, rende necessari opportuni coordinamenti al fine di evitare duplicazione, nello stesso settore, del concorso statale e di quello regionale, quale appunto si verifica nel campo della zootecnia.

Nel settore del commercio e in quello dell'industria notevoli sono stati gli interventi regionali; riguardo al primo, ai sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 e successive integrazioni, sono stati erogati contributi a favore di piccole imprese commerciali per lire 69.000.000, mentre, per quanto concerne l'industria, larga applicazione hanno trovato i concorsi decennali sui finanziamenti alle piccole e medie imprese industriali (legge regionale 7 marzo 1963, n. 10) per un complessivo importo di lire 569.742.500.

Richiamato quanto in genere si è avuto occasione di osservare nelle precedenti relazioni per i settori del turismo e dell'assistenza e beneficenza, non può per quest'ultimo non riaffermarsi l'esigenza di opportuna disciplina che determini, anche sul piano del coordinamento delle iniziative, gli indirizzi dell'azione amministrativa, al momento, assolutamente discrezionali.

Gli interventi di cui trattasi si sono concretizzati nella concessione di contributi e sussidi a privati, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti vari con finalità simili, per un importo complessivo di oltre 810 milioni.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Guccione

PAGINA BIANCA

ALLEGATO F.

DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PER L'ESERCIZIO 1967

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dottore Ferdinando CARBONE

Presidenti di Sezione: Dottore Eduardo GRECO
Professore dottore Giuseppe CATALDI
Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Guido OLIVA
Professore dottore Antonio BENNATI
Dottore Mario IRBICELLA
Professore dottore Antonino DE STEFANO
Dottore Aurelio BONOMI

Primi referendari: Dottore Vitorio GUCCIONE
Dottore Girolamo CAIANIELLO (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1967, presentati dal Presidente della Giunta regionale.

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 1968 il relatore, primo referendario dottore Girolamo Caianiello ed il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale dottore Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione ed il conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1967, sono stati presentati dal Presidente della Giunta regionale con nota 3 giugno 1968, n. 928, alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

*Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie	L.	39.551.907.809
Titolo II - Entrate extratributarie	»	15.710.690.353
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	36.025.000
		<hr/>
Accensione di prestiti	L.	55.298.623.162
	»	—
		<hr/>
Totale delle entrate	L.	55.298.623.162
		<hr/> <hr/>

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	»	11.258.217.149
Titolo II - Spese in conto capitale	»	48.194.547.281
		<hr/>
	L.	59.452.764.430
Rimborso di prestiti	»	—
		<hr/>
Totale delle spese	L.	59.452.764.430
		<hr/> <hr/>
Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	55.262.598.162
Spese correnti	»	11.258.217.149
		<hr/>
Differenza	L.	44.004.381.013
		<hr/> <hr/>

Riepilogo:

Totale complessivo entrata	L.	55.298.623.162
Totale complessivo spesa	»	59.452.764.430
		<hr/>
Differenza	L.	— 4.154.141.268
Impiego avanzi e disponibilità degli esercizi 1964, 1965 e 1966	»	12.600.000.000
		<hr/>
Avanzo finanziario	L.	8.445.858.732
		<hr/> <hr/>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1967	L.	11.510.909.525
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	»	—
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1967	L.	11.510.909.525
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1967	L.	48.239.131.104
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	31.409.284.575
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1967	L.	79.648.415.679
		<hr/> <hr/>

Le risultanze del conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste sono le seguenti:

Competenza:

Entrata:

Titolo I - Entrate correnti	L.	135.383.350
Titolo II - Entrate in conto capitale	»	500.300.000
Accensione di prestiti	»	—
Totale delle entrate		L. 635.683.350

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	64.833.359
Titolo II - Spese in conto capitale	»	532.000.000
Rimborso di prestiti	»	—
Totale delle spese		L. 596.833.359

Riepilogo:

Totale complessivo entrata	L.	635.683.350
Totale complessivo spesa	»	596.833.359
Differenza (avanzo finanziario)		L. 38.849.991

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1967	L.	438.427.324
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1967		L. 438.427.324

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1967	L.	545.907.921
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	—
Residui passivi al 31 dicembre 1967		L. 545.907.921

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano sospendere il giudizio per la parte attinente alla gestione dei capitoli da 1 a 6 del rendiconto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e dichiarare, per la restante parte, la regolarità del rendiconto generale e del conto consuntivo predetti.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione e nel conto dell'Azienda delle foreste con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, e di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute dalla Corte, e sono stati altresì accertati i residui passivi in base ad appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti, ad eccezione di quelli attinenti ai capitoli da 1 a 6 dello stato di previsione della spesa regionale, essendo mancato, sulla gestione degli stessi, il controllo della Corte dei conti nei modi prescritti dall'articolo 58 dello Statuto speciale della Regione.

Ben vero che ciò è da mettersi in relazione al disposto del terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9 ma altrettanto vero che, in ordine a tale norma, pende giudizio avanti la Corte costituzionale, promosso con ordinanza 14 luglio 1967 di queste Sezioni riunite; donde la necessità di sospendere — per quel che attiene alle risultanze della gestione degli indicati capitoli — il presente giudizio, sino alla definizione della questione di legittimità costituzionale della citata norma.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione fatta e unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1, che approva il bilancio di previsione della Regione e quello dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1967 e le successive modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

sospeso, per le ragioni di cui in parte motiva, il giudizio nelle risultanze dei capitoli da 1 a 6 della spesa del bilancio regionale, del complessivo importo di lire 480.000.000, dichiara regolare, per la restante parte, il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1967, e dichiara, altresì, regolare il conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste per lo stesso esercizio.

Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 1968.

IL PRESIDENTE
F.to: Carbone

L'ESTENSORE
F.to: Caianiello

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1968.

IL SEGRETARIO
F.to: Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.* — Nel concludere le proprie considerazioni sulla gestione 1966, la Corte rinnovava l'auspicio, già formulato negli anni precedenti, che la Regione curasse di mobilitare le cospicue risorser finanziarie accumulate e rimaste disponibili per effetto del carattere inevitabilmente limitato dell'attività svolta nel periodo di impianto.

Alla luce di questa essenziale esigenza — ed al fine di saggiarne il grado di avvio a concreta realizzazione — assume positivo rilievo il dato globale più caratteristico dell'esercizio finanziario in esame, e cioè il rilevante incremento che le dimensioni iniziali del bilancio hanno subito nel corso di detto esercizio, fin quasi a raddoppiarsi nel complesso, con un aumento — anzi — di assai maggior misura negli stanziamenti di spesa in conto capitale.

Tale incremento è stato, infatti, determinato dalla integrazione delle originarie previsioni di spesa, nelle proporzioni indicate, sia con le maggiori entrate di 17 miliardi circa (13,3 dei quali, peraltro, costituiti da contributi statali per finalità specifiche) rispetto ai 31,3 iniziali, sia con l'utilizzazione di 12 miliardi dell'avanzo di amministrazione (che era di 20,4 miliardi al 31 dicembre 1966), oltreché con l'impiego di altre disponibilità dei precedenti esercizi, per 600 milioni.

L'avanzo di amministrazione, pertanto, in virtù di tali utilizzazioni, si riduce, a fine esercizio, a circa 16,7 miliardi, al cui ammontare concorre per oltre miliardi 8,4 l'avanzo finanziario di competenza dell'esercizio 1967.

Gli esposti elementi, peraltro, mentre offrono ulteriore dimostrazione del dinamismo manifestatosi, sin dall'entrata in funzione della Regione, nell'attività deliberativa della spesa, non trovano piena corrispondenza nei dati di consuntivo che attengono alla susseguente fase di esecuzione, indispensabile al concreto raggiungimento degli obbiettivi di pubblico interesse, a realizzare i quali i mezzi di bilancio sono destinati.

Si ripresenta ancora, quindi, una certa discrasia fra le due fasi, che la Corte non ha mancato di rilevare già nel passato, come dato caratterizzante l'andamento della finanza regionale.

Indice principale di tale fenomeno è costituito dal contrapporsi, alla cennata riduzione dell'avanzo di amministrazione, dell'ingente accrescimento globale dei residui passivi (da miliardi 44,1 al 1° gennaio 1967 a miliardi 79,6 al 31 dicembre), ma soprattutto dal fatto che, del loro importo complessivo, 58 miliardi circa sono costituiti da residui di stanziamento (cioè da autorizzazioni di spesa, quasi tutta in conto capitale, non seguite dall'assunzione di effettivi impegni), fra i quali ne figurano ancora 5,2 dagli esercizi 1964 e 1965 (oltre a 8,4 di residui effettivi) e 11,9 dall'esercizio 1966 (oltre a 5,8 di residui effettivi).

È anche da notare che, nel corso dell'esercizio, sono stati riscossi tutti i residui attivi degli esercizi anteriori (formati nella quasi totalità per il tardivo versamento di quote di tributi erariali alla Regione, come esposto nelle precedenti relazioni) per 20,8 miliardi, e che egualmente sono state riscosse, per quattro quinti dell'accertato, cioè per 43,8 miliardi circa, le entrate di competenza, facendo così pervenire la già cospicua giacenza di cassa — stante il ridotto ammontare dei pagamenti sia di competenza (11,2 miliardi) che dei residui (12,4 miliardi) — all'importo rilevantisimo di circa 84,8 miliardi, superiore di oltre la metà a quello complessivo delle spese di competenza, accertate in poco meno di 59,5 miliardi, e superiore pure alla differenza fra i residui passivi e quelli attivi, che supera di poco i 68 miliardi.

Non va tralasciato, peraltro, per quanto attiene alla gestione di competenza, che gran parte delle variazioni alle previsioni originarie è intervenuta ad esercizio molto inoltrato o alla fine di esso, e per qualche caso addirittura dopo (vedi in particolare, leggi regionali 27 novembre 1967, n. 26, 30 dicembre 1967, n. 28 e 8 gennaio 1968, n. 1).

Comunque, tenuto conto che, come si rileva dal successivo capitolo 2, l'apparato amministrativo della Regione (il cui costo finanziario, pur nei limiti in cui è rappresentato in bilancio dalle spese delle categorie II e III e di parte della categoria IX, non è inferiore all'im-

porto accertato di circa 7 miliardi) ha visto ulteriormente accrescersi nell'anno in esame le strutture organizzative necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, può concludersi che sussistono ormai le premesse affinché la futura gestione possa, in sede esecutiva, soddisfare concretamente le esigenze di sviluppo sociale ed economico della collettività regionale.

b) *Bilancio e legislazione di spesa.* — Neppure nell'esercizio in esame è stato rispettato il termine statutario del 31 dicembre dell'esercizio precedente per l'approvazione della legge di bilancio, essendo quest'ultima intervenuta ad esercizio già iniziato (legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1, entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale del 17 gennaio). A parte il rilievo che tale ritardo rappresenta di per sé una violazione dell'articolo 25, primo comma, dello Statuto speciale, occorre considerare gli insuperabili ostacoli di ordine giuridico, cui la gestione di competenza potrebbe trovarsi esposta, nel pur breve periodo di mancanza della legge di bilancio, stante pure l'assenza di una autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Il bilancio di previsione per il 1967 dà ancora luogo a talune delle osservazioni formulate dalla Corte nella relazione su quello precedente, in ordine all'incerto fondamento normativo dei capitoli 3 e 57 (spese riservate, rispettivamente, dei Presidenti del Consiglio e della Giunta), nonché in ordine alla classificazione di altri.

Per quanto concerne questi ultimi, tuttavia, risulta ora che nel bilancio del corrente esercizio, l'Amministrazione si è uniformata alle suddette osservazioni in tema di classificazione funzionale dei capitoli 62-64 e 101-105, non avendo potuto farlo per il 1967, per essere stato il bilancio predisposto prima di detta relazione.

La stessa cosa è avvenuta per la duplicazione di oggetto dei capitoli 6 e 79 (spese di economato del Consiglio regionale), eliminata nel bilancio per il 1968.

È mancata pure l'iscrizione in bilancio dell'entrata e dell'onere per ammortamenti, essendo stati mantenuti privi di stanziamento, e cioè « per memoria » i relativi capitoli, ma anche questa lacuna risulta colmata nel bilancio del corrente esercizio.

Continuano, altresì, a figurare nell'elenco delle spese obbligatorie le spese postali, telegrafiche e telefoniche (capitoli 74, 175, 234, ecc.) che nella precedente relazione la Corte aveva escluso potersi ritenere tali. Non vi risultano più, invece, quelle per missioni, anch'esse oggetto di tale rilievo.

Conformi all'esigenza anch'essa rilevata nella citata relazione, appaiono ora i riassunti per sezioni, categorie e rubriche.

Quanto alle variazioni in aumento rispetto alle originarie previsioni di bilancio, delle quali si è messa dianzi in rilievo l'entità, giova soffermarsi su quelle derivanti dall'impiego dell'avanzo di amministrazione e di altre disponibilità di esercizi anteriori, ed in particolare sul criterio seguito nella rappresentazione contabile delle relative operazioni, premettendo che dette disponibilità sono costituite per 200 milioni da quote di residui di stanziamento accantonate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, e per 400 milioni dall'impiego, a copertura di spese previste da provvedimenti legislativi perfezionatisi nel 1967, di mezzi finanziari stanziati a tale scopo, nel precedente esercizio, sul « fondo globale », in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Nei casi indicati, alla complessiva variazione in aumento di 12,6 miliardi nelle previsioni di spesa non ha fatto riscontro una corrispondente variazione nelle previsioni di entrata, sicché la situazione di bilancio risultante dalle previsioni definitive presenta contabilmente un disavanzo, mentre l'introduzione in sede consuntiva, in aggiunta ai dati dell'entrata, ma separatamente da essa, della cennata copertura, dà luogo, all'opposto, ad un avanzo finanziario della gestione di competenza.

Sistema analogo, con gli stessi effetti, era stato seguito nel precedente esercizio, limitatamente all'impiego di quote di residui passivi ai sensi del citato articolo 12 (unico caso, fra i tre qui in esame, allora verificatosi), e la Corte, nella relazione concernente tale esercizio, ebbe a considerare che più correttamente tali quote avrebbero dovuto iscriversi in aumento alle previsioni di entrata. L'osservazione va rinnovata, ora, con riferimento anche all'impiego

dell'avanzo di amministrazione, essendo l'iscrizione di quest'ultimo, o di parte di esso, in entrata, prevista dall'articolo 17 della ricordata legge regionale n. 9 del 1965.

Diverso è, invece, il giudizio in ordine all'applicazione della legge n. 64 del 1955, poiché il descritto sistema corrisponde effettivamente a quello da essa configurato, che prevede, appunto, l'imputazione della spesa alla competenza dell'esercizio nel quale il provvedimento autorizzativo è perfezionato, ferma restando l'attribuzione della disponibilità al bilancio del precedente esercizio.

Può, tuttavia, osservarsi come i criteri informativi di detta legge, che si inquadrano nel principio della « competenza pura », cui si ispira la disciplina del bilancio statale, appaiono meno in armonia con quelli della normativa, pur attualmente frammentaria, adottata dalla Regione in materia, ed in particolare col ricordato articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1965, il quale, come si è osservato, prevede l'iscrizione in bilancio dell'avanzo o del disavanzo dei precedenti esercizi. Pertanto, in sede di emanazione di un'organica disciplina della contabilità regionale, sarà opportuno esaminare la possibilità di autonome e più adeguate soluzioni.

Qualche considerazione, infine, sollecita la legislazione sostanziale che è alla base degli stanziamenti di spesa. Come si è accennato nel precedente paragrafo a) la produzione normativa regionale è stata e si mantiene, in materia, particolarmente intensa e di ciò recano testimonianza i numerosi provvedimenti che si è ritenuto utile raccogliere nei due prospetti A e B allegati alla presente relazione.

Nel primo prospetto, sono enumerate le leggi emesse fino a tutto il 1967, le quali, non indicando né la durata né l'ammontare della spesa per gli interventi previsti, si risolvono più propriamente nella determinazione di finalità più o meno specifiche da perseguire, o nella individuazione di particolari forme di esplicazione dell'attività amministrativa (ambidue le ipotesi ricorrono, ad esempio, nella ricca normativa della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23), demandando, talora implicitamente, alla legge di bilancio l'apprestamento dei mezzi finanziari che di anno in anno si ritenga di destinare a tali scopi.

In corrispondenza con siffatta legislazione, si è finora seguito il sistema di includere nella legge di approvazione del bilancio apposita norma (per il 1967, articolo 5), che fissa l'ammontare degli stanziamenti per l'esercizio interessato nelle misure indicate in un elenco annesso alla legge medesima. Talora, e ciò è accaduto nel 1967 per il capitolo 201, l'elenco si limita a prevedere l'iscrizione di capitoli solo « per memoria », il che sembra avere l'unico effetto di predisporre in bilancio lo strumento per consentire all'Amministrazione di provvedere, nei limiti dei propri poteri, ad assegnazioni di fondi a detti capitoli in relazione a concrete esigenze. Il cennato capitolo 201 (relativo a sussidi straordinari ad enti e associazioni per fini assistenziali in caso di calamità) è stato, infatti, dotato di stanziamenti in corso di esercizio con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il secondo gruppo di leggi (prospetto B) concerne invece veri e propri interventi finanziari di carattere pluriennale, con determinazione della loro durata, della spesa complessiva e delle « tranches » annuali.

Per quanto concerne tali leggi, la Corte non ha mancato, nelle precedenti relazioni, di richiamare l'attenzione sui problemi che si pongono, anche alla Regione, in rapporto ai precetti della Costituzione in materia, ed a tale proposito l'Amministrazione regionale (1) ha fatto pervenire assicurazioni in ordine all'osservanza dell'obbligo dell'indicazione dei mezzi di copertura per le spese a carico di esercizi successivi.

L'attuale situazione, peraltro, si presenta pressoché immutata rispetto a quella considerata nelle anzidette relazioni. Comunque, in attesa del preannunciato adeguamento della legislazione in esame ai principi costituzionali, resta ferma l'esigenza di commisurare gli stanziamenti di spesa alle risorse finanziarie di anno in anno disponibili, ai fini del pareggio del bilancio regionale.

(1) Nota 3 giugno 1967, n. 1878, del Presidente della Regione diretta anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Elementi di concreta valutazione, anche ai fini della futura attività deliberativa di spese, possono essere ricavati — beninteso in via largamente orientativa — da alcune risultanze del citato prospetto B, quali la durata degli interventi già attualmente disposti (che nella maggioranza dei casi impegna uno-due decenni, raggiungendo e superando in tre casi la fine del secolo), il totale annuo degli oneri (nel quale non sono compresi sette casi di interventi per quote annue di ammontare non uniforme) ed il totale complessivo delle spese considerate (che comprende pure quote già iscritte nei bilanci 1966 e 1967).

c) *Risultati e modalità della gestione.* — Parallelamente al bilancio preventivo, anche il rendiconto offre ora una esposizione riassuntiva dei risultati, per sezioni, categorie e rubriche, pienamente rispondente alle esigenze rappresentate dalla Corte nelle precedenti relazioni, pur mancando ancora, nel riassunto generale, una prospettazione dei dati di consuntivo in ordine alla differenza fra i titoli I e II dell'entrata e il titolo I della spesa.

Ad una valutazione generale dei risultati suddetti è sembrato opportuno dedicare il paragrafo iniziale di questo capitolo.

Passando ora a più particolari considerazioni, va in primo luogo rilevato, per quanto attiene all'ammontare dell'avanzo finanziario di competenza, e quindi dell'avanzo di amministrazione, che, come specificato a pagina 35 della nota preliminare al rendiconto, sussistono tuttora oneri latenti per rimborsi della Regione allo Stato, in ordine a quote di tributi ed a spese per gli uffici periferici ad essa trasferiti od operanti anche per suo conto. Per queste ultime spese, tuttavia, tardando le liquidazioni di competenza ministeriale (che avrebbero dovuto intervenire entro il 31 gennaio 1966), è stata già stanziata nel bilancio regionale (capitolo 473 della spesa) la somma presuntiva di lire 1 miliardo e 500 milioni, totalmente portata a residui, in attesa di definitivi accertamenti.

Circa le quote di tributi, invece, la mancata definizione di talune pendenze è dovuta principalmente al contrasto insorto fra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e la Regione, in ordine alla assoggettabilità di quest'ultima a rimborso anche per quanto concerne la restituzione dell'imposta generale dell'entrata relativa a prodotti esportati, contrasto i cui termini si ricavano dalla deliberazione della Giunta regionale, allegata alla suddetta nota preliminare. L'ammontare delle somme dovute dalla Regione, secondo l'Amministrazione finanziaria statale, si aggirerebbe, per il solo esercizio 1966, sui due miliardi e mezzo di lire.

La stessa nota preliminare avverte, inoltre, che le economie, per complessivi 400 milioni, sui fondi globali sono già state utilizzate nel 1968 ai sensi della legge n. 64 del 1955, di cui si è innanzi trattato.

Occorre, d'altro canto, avvertire che non sono ancora contabilizzati in bilancio i proventi dei beni immobili del patrimonio disponibile, proventi, per quelli fra tali beni trasferiti dallo Stato, spettanti alla Regione dal 1° gennaio 1965, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401.

La differenza fra le entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti — non prospettata, come già detto, nel rendiconto, benché indicata nel disegno di legge di approvazione — ammonta, in sede consuntiva, a lire 44.004.381.013, con un sensibile aumento rispetto a quello accertato dell'esercizio precedente (lire 29.032.549.619). È tuttavia da tenere presente che a determinare tale aumento concorre, per la maggior parte, l'ammontare dei contributi corrisposti dallo Stato alla Regione per finalità specifiche, nella già indicata misura di 13,3 miliardi (1). Per la restante parte, esso è dovuto all'incremento pure subito dalle altre entrate regionali, principalmente tributarie, e non anche ad una diminuzione della spesa corrente accertata, essendo questa passata da poco più di 9,3 miliardi nel 1966 a poco più di 11,2 miliardi nel 1967 (aumento, peraltro, in gran parte dovuto alla contabilizzazione in bilancio della su indicata quota di rimborsi dovuti allo Stato).

(1) In ordine a tali contributi, è da rilevare l'opportunità che essi, come pure le spese che vi si connettono, siano autonomamente raggruppati in categorie proprie, anche al fine di meglio consentire quelle valutazioni sull'andamento della finanza regionale, cui l'acquisizione e l'impiego dei fondi in parola restano in buona parte estranei.

In ordine alle differenze fra accertamenti e previsioni, mentre non vi è luogo a rilievi per le spese in conto capitale, che vengono portate a residuo interamente, cioè anche per la parte non impegnata, qualche cenno va fatto delle spese delle categorie II (personale) e III (acquisto di beni e servizi), per notare che le variazioni in aumento recate alle previsioni iniziali della prima di esse, dando luogo a previsioni definitive per lire 3.280.060.000, si sono rivelate in buona parte esuberanti rispetto all'effettivo fabbisogno, poiché l'ammontare delle spese accertate, per lire 3.045.326.296, è più vicino a quello, di lire 2.997.300.000, delle anzidette previsioni iniziali, con uno scarto di poco superiore ai 48 milioni. Rilevante è, invece, la differenza in più delle spese accertate della categoria III, in lire 3.152.722.544, rispetto a quelle inizialmente previste, in lire 2.208.900.000, pure essendosi verificata un'economia di lire 512 milioni 77.456 nei confronti delle previsioni definitive. A ben vedere, però, l'anzidetta cifra accertata comprende lire 1.500.000.000 iscritte in corso di esercizio sul capitolo 473, come quota parte dei rimborsi dovuti allo Stato (di cui si è già detto); sicché, facendo astrazione da tale capitolo, gli accertamenti di spesa della categoria in discorso si rivelano inferiori di oltre 556 milioni alle stesse previsioni iniziali, con uno scarto percentuale di più del 25 per cento, pari a quello registrato nel precedente esercizio.

In tema di residui, a quanto già evidenziato nel paragrafo *a*), va aggiunto che i pagamenti effettuati su quelli degli anni precedenti ammontano a circa 12,4 miliardi, pari a poco più del 28 per cento del loro importo all'inizio dell'anno. Ciò va attribuito anche al fatto che i residui di stanziamento rappresentano ancora, in cifre arrotondate, il 40 per cento del totale di quelli relativi agli esercizi 1964 e 1965 ed il 70 per cento del totale di quelli relativi all'esercizio 1966, il che offre una conferma della modesta celerità del ritmo di utilizzazione degli stanziamenti, anche sulla scala di più anni.

Al proposito è pure da tener presente che perdura la tendenza dell'Amministrazione a concentrare buona parte dei pagamenti alla fine dell'esercizio, con notevoli inconvenienti anche sull'attività di controllo.

d) Controllo della Corte dei conti. — Anche per l'esercizio in esame i provvedimenti di spesa emessi dalla Presidenza del Consiglio regionale, sui fondi ad essa trasferiti con mandato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, non sono stati sottoposti al controllo della Corte. Come noto, pende in proposito, avanti la Corte costituzionale, giudizio di legittimità costituzionale di detta norma, promosso, con ordinanza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione per il 1966. Non essendo, finora, tale giudizio giunto a conclusione resta anche per il rendiconto in esame sospesa la parificazione dei capitoli 1-6 della spesa.

Sempre in tema di controllo della Corte, si ritiene opportuno far cenno che, fra gli atti che vi sono assoggettati — in quanto emessi da altri enti nell'esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione, a norma dell'articolo 11 dello Statuto speciale — debbono comprendersi anche i mandati di pagamento.

Poiché, nell'esame che ha portato a tale conclusione — condivisa dall'Amministrazione che vi si è uniformata — è venuta in rilievo anche l'interpretazione da dare all'articolo 34 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 — il quale eccettua dal controllo della Corte i provvedimenti che « siano di mera esecuzione di provvedimenti già divenuti esecutivi » — sembra opportuno chiarire che, nel difetto di potestà legislativa della Regione in materia di controllo esterno sulla sua attività amministrativa a norma dell'articolo 58 dello Statuto speciale, le norme regionali che a tale controllo facciano riferimento non possono ritenersi dirette che agli stessi organi regionali, ed intese a prescrivere gli adempimenti cui questi sono tenuti al fine di consentire l'esplicazione di detto controllo.

Ché se, invece, altra contraria interpretazione potesse darsi, di taluna delle norme suddette, essa assumerebbe senso e valore modificativi di quelle « leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti » richiamate dalla norma statutaria, e, come tale, si porrebbe in evidente contrasto con tale norma, determinando l'illegittimità costituzionale di quella regionale. Per tale motivo, infatti, è stata sollevata, come ricordato, la questione di costituzionalità dell'articolo 18 della legge n. 9 del 1965.

E fuor di dubbio, pertanto, nel caso di specie, che nella or cennata locuzione dell'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1966 giammai potrebbero comprendersi quegli atti, ed in particolare i mandati di pagamento, i quali sono soggetti al controllo della Corte in forza delle ricordate leggi dello Stato, leggi applicabili in materia per l'espresso rinvio fatto dall'articolo 11 dello Statuto speciale al successivo articolo 58.

Problema affine è quello del controllo della Corte sugli enti istituiti dalla Regione, problema già accennato nella precedente relazione ed al quale, in conformità ai principi ora enunciati, dovrà darsi soluzione nelle competenti sedi statali. Nulla, infatti, al momento, la Corte è in grado di riferire sulla gestione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato, già menzionato in detta relazione, né su quella del nuovo Ente per lo sviluppo dell'agricoltura, istituito nel 1967 con la legge regionale n. 15 del 18 luglio.

2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

a) *Uffici e servizi.* — Successivamente all'esercizio in esame, e cioè con legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è stata emanata la disciplina dell'ordinamento degli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale. Nel 1967, la struttura dell'Amministrazione è stata sensibilmente interessata dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, per le materie delle opere pubbliche, dell'urbanistica e dell'edilizia popolare. Con detta legge sono state, fra l'altro, definite le sfere rispettive di competenza della Giunta regionale e degli Assessorati ai lavori pubblici ed all'agricoltura in ordine alla esecuzione di opere regionali, e sono stati istituiti organi tecnici collegiali (Comitati tecnici regionale e provinciale, Comitati per le bonifiche e Comitato urbanistico regionale), istituendosi uffici periferici dell'Assessorato ai lavori pubblici e stabilendosi una sfera propria di competenza del Dirigente regionale dei lavori pubblici.

Senno ancora va fatto dell'attuazione della norma statutaria (articolo 11), la quale, riproducendo quella generale posta dall'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, dispone che l'esercizio delle funzioni amministrative regionali debba svolgersi, normalmente, mediante delega agli enti locali o utilizzazione dei loro uffici.

Tali istituti hanno finora trovato, nella Regione, un'applicazione assai limitata, precipuamente ad opera di tre sole leggi regionali: 11 luglio 1966, n. 13, sull'istruzione professionale, 22 agosto 1966, n. 23, sull'esecuzione di opere pubbliche e 1° settembre 1966, n. 25, sull'assistenza scolastica, tutte relative ad interventi in forma di sovvenzioni, contributi e simili, con delega, per la loro concessione, alle Amministrazioni provinciali. Si può, pertanto, rilevare, anche tenuto conto del crescente volume dell'attività amministrativa regionale, e del corrispondente continuo incremento degli uffici e del relativo personale, che i citati precetti costituzionali — per i quali la delega dovrebbe costituire il *normale* modo di esercizio delle funzioni regionali — sono rimasti del tutto inosservati, essendo in manifesto contrasto con il loro dettato la fisionomia assunta dall'organizzazione regionale.

È al proposito da rilevare come eventuali motivi di ordine politico e tecnico, esulanti dalla sfera delle valutazioni di competenza della Corte, non potrebbero al certo giustificare, sotto un profilo giuridico-costituzionale, la situazione in parola, la quale non si appalesa conforme al disegno del costituente, chiaramente volto a fare della Regione un centro di attività prevalentemente deliberativa, di impulso, direzione e controllo, utilizzando sul piano esecutivo gli enti minori e riducendo al minimo la creazione di nuove strutture burocratiche e gli oneri relativi.

Si è già trattato, del resto, nel capitolo precedente, delle deficienze che la stessa azione regionale ha finora presentato proprio e soltanto in sede esecutiva; sicché, al momento, non è neppure dimostrata, in concreto, la funzionalità del sistema normalmente seguito.

b) *Personale.* — L'esigenza, rappresentata anche dalla Corte nelle precedenti relazioni, di una disciplina organica del personale, in attuazione dell'articolo 68 dello Statuto speciale, è da ritenere avviata a realizzazione, con l'approvazione, negli ultimi mesi dell'anno, da parte del Consiglio regionale, di un disegno di legge sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali. A seguito di rinvio del Governo, il disegno di legge è stato riapprovato, con modificazioni, divenendo la legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. Della sua prima applicazione non potrà, pertanto, trattarsi che nella relazione successiva alla presente.

In precedenza, due leggi regionali emanate nel 1967 — cioè quella n. 4 del 1° febbraio, e la già ricordata n. 22 del 18 ottobre — hanno recato sensibili incrementi nei contingenti provvisori dei dipendenti del Consiglio, ed, in particolare, della Giunta, portando questi ultimi, complessivamente, da 491 unità al 31 dicembre 1966 a 867 al 31 dicembre 1967 (vedi prospetti allegati C - E). Gli aumenti percentuali di maggiore consistenza si sono verificati nella carriera di concetto, e particolarmente nei coefficienti più elevati di questa, passati da 9 a 42 unità.

Quanto al personale effettivamente in servizio, esso si presentava, alla fine del 1967, fra comandati e direttamente assunti, di numero notevolmente inferiore alle nuove dotazioni dei contingenti, dando luogo a vacanze per complessive 326 unità; i dipendenti sono, comunque, aumentati a 541 unità rispetto alle 491 risultanti alla fine del 1966. È da porre in rilievo, peraltro, come, diversamente da quanto verificatosi nei precedenti anni, pur restando il numero dei direttamente assunti più che doppio rispetto a quello dei comandati, l'incremento sia stato, nel 1967, pressoché uguale per le due categorie, e quindi percentualmente superiore per la seconda.

Opportune disposizioni, collimanti con lo spirito delle considerazioni più volte espresse dalla Corte, in materia, nelle precedenti relazioni, ed oggi confortate dalle chiare enunciazioni della sentenza 4 febbraio 1967, n. 8, della Corte costituzionale (la quale ha, fra l'altro, affermato che l'eccezionalità delle assunzioni di nuovo personale risponde ad un « rilevantissimo interesse » dell'intera collettività nazionale), sono quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 67 della citata legge regionale n. 22, che, demandando al Consiglio regionale, in ossequio al dettato statutario, la determinazione del numero e delle qualifiche dei dipendenti statali per cui è consentita la richiesta di comando, subordinano l'assunzione diretta di personale, da parte della Giunta, al decorso infruttuoso di un termine di novanta giorni dalla richiesta stessa.

A criteri siffatti si è, del resto, ispirata la Corte nel controllo dei provvedimenti di assunzione diretta, richiedendo che essi risultassero suffragati da motivazione idonea a comprovare sia la loro eccezionalità, sia l'indisponibilità di personale statale o di altri enti da richiedere in posizione di comando.

Per quanto concerne il personale comandato, i numerosi provvedimenti di conferimento di funzioni superiori a quelle relative alla qualifica rivestita all'atto del comando, rivelano una tendenza dell'Amministrazione a largheggiare nell'uso della facoltà accordatale, in proposito, dall'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3. Siffatta tendenza rivela che, nella indicazione delle qualifiche del personale da richiedere, non sempre si è tenuto adeguato conto dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione regionale, considerata pure la generale esuberanza di personale dello Stato, in posizione soprannumeraria, propria delle qualifiche più elevate, posta in luce dalla Corte, anche da ultimo con la relazione al Parlamento nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 1966.

In materia di spesa per il personale, il sostanziale perdurare di situazioni più volte fatte oggetto di rilievo nelle precedenti relazioni, continua a determinare uno stato di cose non pienamente conforme a quei principi che attengono sia all'esigenza di una tendenziale perequazione retributiva fra i pubblici dipendenti, sia a quella di contenimento delle relative spese, espressa anche nelle recise affermazioni della Corte costituzionale, dianzi riportate. Tale stato di cose viene in particolare evidenza per effetto dell'uso — facilmente e diffusamente elusivo dei cennati principi — della eccezionale facoltà di corresponsione dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, onde la Regione si trova a sostenere, per i compensi suddetti, un onere addirittura superiore alla spesa per il lavoro straordinario.

Non va taciuto che, come risulta dall'allegato prospetto F, la spesa complessiva accertata per i compensi speciali è diminuita, nel 1967, rispetto a quella del 1966 (nonostante l'aumento del personale regionale) scendendo da 147,2 a 138,4 milioni, mentre quella per lo straordinario è aumentata da 78 a 99,9 milioni. Peraltro, la diminuzione della prima è esclusivamente dovuta alla sensibile riduzione di spesa sul solo capitolo 355, relativo agli uffici periferici dell'Assessorato per l'agricoltura, essendo invece aumentata, sia pure di poco, quella sugli altri capitoli.

È da rilevare, sull'argomento, che la citata legge regionale n. 21 del 1968, mentre equipara il trattamento economico dei dipendenti della Regione a quello dei dipendenti statali (articolo 48), istituisce un'« indennità perequativa » del 10 per cento dello stipendio, al dichiarato scopo di assicurare una parità fra i primi e i secondi nella retribuzione accessoria: ora, una siffatta parità sarebbe palesemente violata, a favore del personale regionale, qualora questo continuasse — oltre a detta indennità — a percepire i compensi speciali in misura superiore a quella goduta dal personale statale.

In ogni caso, quanto verificatosi nella Regione induce la Corte a rappresentare anche qui l'esigenza, già da essa prospettata per l'Amministrazione statale nella relazione per l'esercizio 1966 (Senato, Documento n. 135, pagina 274), di una pronta, integrale abolizione della normativa concernente i compensi speciali, la cui pratica applicazione ha tolto ogni attendibilità ai criteri che in origine l'avevano ispirata.

Fra gli altri oneri sostenuti dalla Regione vanno ancora segnalati, per il loro ammontare, quelli relativi al trattamento di missione (vedi citato prospetto F), pei quali si rinvia alle osservazioni formulate a pagina 24 della precedente relazione, e quelli per sussidi assistenziali, che sarebbe opportuno disciplinare normativamente in relazione alle causali ed ai limiti della loro corresponsione, visto che anch'essi hanno raggiunto una non irrilevante incidenza percentuale sul totale delle spese di personale.

Il ricorso a prestazioni individuali di estranei all'Amministrazione ha comportato, per il 1967, una spesa complessiva di oltre 12 milioni, pari al triplo di quella sostenuta nell'anno precedente.

3. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

a) *Attività contrattuali.* — L'allegato prospetto G fornisce i dati analitici e comparativi sull'adozione dei diversi sistemi di scelta del contraente.

A parte i casi di acquisto e locazione di immobili, l'assoluta prevalenza del ricorso alla trattativa privata — rispetto alla licitazione privata ed all'appalto concorso (manca del tutto l'asta pubblica) — e salvo l'ampio impiego della concessione ad enti pubblici per lavori — anche in materie nelle quali tale sistema non dovrebbe adottarsi che in via eccezionale, e per motivi strettamente connessi alla particolarità di singole fattispecie, dimostra che la tendenza dell'Amministrazione a trascurare le procedure competitive, già segnalata dalla Corte nelle precedenti relazioni, non ha subito modificazioni.

La Corte non ignora le esigenze e le caratteristiche dell'odierna realtà, che richiedono procedure spedite e rivelano la natura prevalentemente formalistica di certe garanzie tradizionali, ma essa ha, al tempo stesso, osservato che un soddisfacente adeguamento non può realizzarsi che attraverso una modifica del quadro normativo vigente, entro questo quadro, invece, e fino alla sua revisione, la trattativa privata, per la disciplina che la concerne, resta uno strumento eccezionale, come tale non idoneo a servire ai fini del suddetto adeguamento, in quanto, venendo meno l'unica garanzia sostanziale, configurabile appunto nella eccezionalità voluta dalla legge, altre non ne restano a vincolare l'Amministrazione a scelte oculate, mentre è proprio la complessità oggi raggiunta dal mercato di molti prodotti e servizi a rendere non sempre agevole l'orientamento verso la scelta più conveniente. La stessa Regione, del resto, seguita per il momento a rifarsi, sul piano normativo, alla legge di contabilità statale (vedi articoli 3 e 23 della citata importante legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22) e ad altre norme dello Stato nella materia (articoli 10 e 41), prevedendo pure espressamente (articoli 4 e 25) la possibilità di far ricorso all'asta pubblica.

Non può, pertanto, che mantenersi fermo il rilievo di non conformità a legge di siffatto comportamento dell'Amministrazione in materia contrattuale.

Per quanto concerne, poi, il sistema della esecuzione di lavori mediante concessione — che, come si è detto, risulta seguito a favore di enti, assai più ampiamente, della stessa trattativa privata — si ritiene opportuno rinviare alle generali considerazioni svolte dalla Corte sull'argomento nell'ultima relazione sul rendiconto generale dello Stato (Senato, Documento n. 135, pagina 160), culminanti nell'osservazione che spesso a tale sistema, nella sua pratica applicazione, sarebbe, al limite, preferibile quello dell'appalto mediante gara. Vero è anche, che per

la Regione deve tenersi conto dell'obbligo statutario di adottare normalmente, nei confronti degli enti, il particolare strumento rappresentato dalla delega.

Nei limitati casi in cui si è proceduto per licitazione o per appalto concorso, l'Amministrazione si è avvalsa, generalmente, in materia di lavori, di elenchi formati da almeno 15 imprese iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori, mentre nelle altre materie si è rivolta ad un congruo numero di fornitori specializzati. Ai fini dell'aggiudicazione nelle gare, è risultato prevalente il sistema delle offerte segrete, da confrontare con i prezzi di capitolato. La percentuale media di ribasso nelle licitazioni si è aggirata sul 7 per cento.

b) *Fabbricati in proprietà ed in locazione.* — Gli allegati prospetti H e I espongono lo stato di consistenza dei fabbricati di proprietà regionale e di quelli condotti in tutto o in parte in locazione per le esigenze degli Uffici regionali. I canoni annui di locazione si aggirano, nella maggioranza dei casi, sulle lire 150.000 a vano, con sensibili oscillazioni, nei rimanenti, al di sopra di tale cifra, che talora supera le lire 200.000, salva la assai più modica misura che si riscontra, almeno comparativamente, per le sedi degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura. È da auspicare che sì notevole onere sostenuto dalla Regione — stante il numero complessivo dei vani locati — abbia almeno in parte ad attenuarsi, per effetto del trasferimento di immobili statali, disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, e quindi della possibilità di utilizzazione dei locali fra essi compresi, principalmente a Trieste. La situazione, del resto, va anche riguardata come un riflesso della vasta struttura burocratica che si viene man mano creando come apparato proprio dell'Amministrazione regionale, dato lo scarso impiego della delega di funzioni ad enti minori, e dell'utilizzazione dei loro uffici, di cui si è già parlato.

c) *Servizio automobilistico.* — Le variazioni nella consistenza dei veicoli di proprietà regionale, la destinazione di questi, nonché le relative spese di esercizio e manutenzione, risultano dall'allegato L. La spesa complessiva per i 27 veicoli acquistati nel 1967 ammonta a lire 40.505.740, una parte dei quali permutati con 8 auto fuori uso, valutate in lire 4.877.000 su favorevole parere dell'Ufficio tecnico regionale. L'andamento delle spese in parola negli anni seguenti, con i necessari raffronti, potrà consentire opportuni giudizi sulla regolarità e convenienza della gestione.

Da tale punto di vista, va, in particolare, notato che l'onere relativo all'assicurazione per la responsabilità civile è stato, per l'anno in esame, di lire 5.207.770. Nell'anno medesimo, i danni causati a terzi hanno dato luogo a risarcimenti per complessive lire 292.660. Va pure rilevato, in proposito, che l'Amministrazione ha ommesso di inoltrare denunce alla Procura generale della Corte, nei confronti di conducenti autori di incidenti stradali, comunicando di avere essa medesima accertato la non gravità della colpa dei conducenti stessi. Motivazione, questa, non certamente idonea a giustificare tale omissione, in quanto relativa a materia riservata alla valutazione del giudice.

4. — ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI.

A giudicare dalle risultanze dell'esercizio in esame permane scarso il dinamismo dell'Amministrazione, sul piano esecutivo, nella effettiva destinazione delle risorse finanziarie regionali ad impieghi diretti o mediati di pubblico interesse e di sviluppo economico e sociale.

Ciò va detto con prevalente riferimento alla spesa in conto capitale, giacché anche per il 1967 le spese per « trasferimenti » di parte corrente (categoria IV) hanno tenuto un ritmo sufficientemente spedito (per quanto più ridotto nel settore « Azione ed interventi nel campo sociale »), tanto nella gestione dei residui che in quella di competenza, come può ricavarsi dall'andamento degli accertamenti e dei pagamenti, risultante dal riassunto per categorie del rendiconto generale.

Circa tali spese, va rinnovata l'osservazione che esse discendono in gran parte dalle numerose quanto generiche autorizzazioni contenute nella legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

I problemi che al riguardo si pongono, circa l'esigenza di criteri idonei ad orientare e delimitare l'operato dell'Amministrazione, sono da connettere a quelli, più ampi, dell'elabora-

zione di un quadro organico degli obbiettivi che in un determinato arco di tempo si intenda perseguire attraverso l'intervento finanziario, in rapporto ai mezzi disponibili, si da offrire punti di riferimento alla stessa attività legislativa, della quale si è già discusso nel capitolo 1.

Un siffatto quadro non potrà emergere — ed esserne anzi l'oggetto principale — che da quel programma, per la cui predisposizione sono stati previsti con l'apposita legge 27 agosto 1965, n. 17, gli organi e le procedure. È da rilevare, peraltro, che mentre, come già ivi esposto, particolarmente notevole è stata la spesa per studi e consulenze affidati ad istituti o persone estranei, nessuna spesa si è avuta nell'esercizio per il Centro regionale di programmazione, di cui all'articolo 5 della legge suddetta, essendo stata totalmente stornata la dotazione di 50 milioni inizialmente assegnata al capitolo 65, concernente detto Centro.

Per quanto attiene specificamente agli interventi di spesa in conto capitale, l'andamento della gestione risulta chiaramente dalla prospettazione offertane dal rendiconto in ordine ai singoli capitoli ed ai loro raggruppamenti. Si è tuttavia ritenuto opportuno esporre in apposito prospetto (allegato M), i dati relativi agli interventi per gravi calamità naturali, al fine precipuo di mettere in luce l'esigenza di eliminare, come le particolari caratteristiche di siffatti interventi impongono, ogni causa di mancata, o scarsa, o non tempestiva utilizzazione dei relativi stanziamenti.

5. — AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE.

a) *Ordinamento dell'Azienda.* — L'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge 25 maggio 1966, n. 7, con personalità giuridica e gestione autonoma, è posta alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste ed è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato delle finanze.

Tale vigilanza si esplica mediante il riscontro finanziario e contabile delle entrate e delle spese nonché mediante ispezioni e verifiche in conformità dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 84, 85 e 86 del 4 agosto 1966 è stato provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del Presidente e del Direttore.

Il regolamento, previsto dall'articolo 20 della legge istitutiva, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 30 ottobre 1967, contiene norme sul funzionamento e sulle attribuzioni degli organi dell'Azienda e del personale, sulla gestione finanziaria e patrimoniale, sulla struttura del bilancio, sul conto del patrimonio e sul rendiconto generale nonché sulla classificazione delle entrate e delle spese, e relative modalità del loro accertamento, impegno, riscossione e pagamento, e sulle attribuzioni della Ragioneria generale della Regione.

Per il rinvio contenuto nell'articolo 19 della legge istitutiva e nell'articolo 37 del regolamento sono applicabili all'Azienda le norme di contabilità contenute nelle leggi di approvazione dei bilanci regionali e per quanto da esse non previsto le norme di contabilità generale dello Stato, gli articoli 106 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

La Delegazione della Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esegue il riscontro consuntivo delle spese.

Il servizio di cassa dell'Azienda nell'esercizio 1967 è stato svolto dalla Banca Nazionale del Lavoro in base a una convenzione stipulata il 1° dicembre 1966, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge istitutiva.

Detta convenzione, in seguito a rilievi della Corte, è stata modificata e completata con atto del 1° dicembre 1967.

Inoltre, poiché le erogazioni di spesa precedenti al 1° dicembre 1967 risultavano disposte direttamente dall'Azienda senza che le deliberazioni e i titoli di spesa relativi fossero stati sottoposti preventivamente al visto della Ragioneria della Regione (ultimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7) questa ha provveduto a regolarizzare gli atti con l'apposizione del prescritto visto.

b) *Risultati della gestione.* — Il 1967 è stato il primo esercizio in cui l'Azienda ha funzionato.

Al pareggio previsto, sia in sede iniziale che definitiva, ha fatto riscontro, in sede consuntiva, un avanzo di lire 38.849.991. Le componenti algebriche di tale risultato sono costituite dal minore accertamento per lire 8.616.650 delle entrate correnti contro una previsione di lire 144.000.000 e per lire 4.000.000 delle entrate in conto capitale (contro una previsione di lire 504.300.000) controbilanciate però da considerevoli economie (minori spese) esclusivamente nelle spese correnti per lire 51.466.641 (contro una previsione di lire 116.300.000).

Nell'ambito delle entrate correnti il minore introito delle riscossioni, rispetto alla previsione, di lire 8.616.650 si ricava dalla somma algebrica fra minori accertamenti per complessive lire 26.855.215 nelle voci delle vendite di prodotti delle foreste demaniali, degli interessi dei fondi pubblici e dei canoni e proventi vari derivanti dall'Amministrazione dell'Azienda rispetto al maggior accertamento di lire 18.338.565 riscontrato nelle entrate diverse.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, invece, trattasi della variazione negativa dell'importo previsto in lire 4.000.000 per contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda.

In merito all'economia, per un totale complessivo di lire 51.466.641, attribuibili, come riferito, soltanto alle spese correnti, vengono poste in evidenza principalmente quelle riguardanti le spese di personale (lire 6.825.917), a parte quelle relative a rimborso alla Regione degli emolumenti del personale addetto ai servizi dell'Azienda (lire 18.200.000 in base all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, istitutiva dell'Azienda), le spese, per l'amministrazione delle foreste e dei vivai (lire 4.995.926) nonché lo stanziamento non utilizzato del fondo di riserva (lire 6.600.000).

Per le spese, inoltre, va precisato che gli impegni — secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale della Regione — assommano a lire 64.833.359 per le spese correnti ed a lire 532 milioni per le spese in conto capitale.

Da precisare, ancora, che, nelle spese correnti, su un totale di lire 64.833.359, i residui passivi formatisi durante la gestione sono di lire 15.349.776, e nelle spese in conto capitale, su un totale di lire 532.000.000, i residui passivi formatisi durante l'esercizio sono di lire 530.558.145 di cui lire 11.073.800 (parte del capitolo 50 il cui residuo totale ammonta a lire 30.558.145) effettivi e lire 519.484.345 di stanziamento.

Complessivamente, quindi, dei residui passivi della gestione 1967, in lire 545.907.921, l'importo dei residui effettivi è di lire 26.423.576 essendo la rimanente somma di lire 519.484.345 rappresentata da residui di stanziamento (fra cui lire 400.000.000 riguardano l'acquisto e l'esproprio di terreni e lire 100.000.000 l'acquisto di terreni ad Erto e Casso — comuni alluvionati — con il contributo di pari importo da parte dello Stato).

Trattandosi, come già detto, del primo esercizio finanziario, non si può parlare dei residui degli anni precedenti.

I residui attivi alla fine dell'esercizio ammontano a lire 438.427.324 (su un accertamento complessivo di lire 635.683.350) di cui lire 38.427.324 riguardano le entrate correnti e lire 400.000.000 le entrate in conto capitale (contributo della Regione per l'acquisto e l'espropriazione di terreni).

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

IL RELATORE

F.to: Caianiello

ALLEGATO A

Leggi regionali che autorizzano l'erogazione di contributi o il finanziamento di opere, senza indicare la durata degli interventi né l'ammontare degli stessi.

- Legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 . . . Provvedimenti per lo sviluppo del turismo.
- Legge regionale 27 luglio 1965, n. 17 . . . Organi e procedure per la programmazione regionale.
- Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 . . . Intervento della Regione nella spesa per opere pubbliche di interesse agrario e forestale.
- Legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 . . . Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
- Legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 . . . Istituzione Ente Sviluppo Artigianato.
- Legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 . . . Provvedimenti per l'edilizia scolastica (per l'articolo 9, primo comma).
- Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 . . . Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.
- Legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 . . . Apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali.
- Legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 . . . Contributi per la costruzione e l'ampliamento di acquedotti e fognature (articoli 8 e 10).
- Legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30 . . . Provvidenze per la prevenzione delle inondazioni e per la riparazione dei danni alle opere pubbliche provocati da avversità atmosferiche per l'anno 1965 (articolo 4 per le iniziative dell'articolo 19)
- Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 . . . Provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico (per l'articolo 12, secondo comma).
- Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 34 . . . Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
- Legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35 . . . Formazione professionale lavoratori Friuli-Venezia Giulia.
- Legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 . . . Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali, centri ambulatoriali ed impianti idrotermali (per gli articoli 13, 15, 16 e 20).

Segue ALLEGATO A

- Legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 . . . Agevolazioni per il riordino fondiario.
- Legge regionale 19 luglio 1966, n. 15 e precedente legge regionale 6 settembre 1965, n. 19 Provvidenze per l'assistenza scolastica.
- Legge regionale 1 settembre 1966, n. 25 . . . Provvidenze integrative in materia di assistenza scolastica (per l'articolo 10, quinto comma).
- Legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 . . . Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione.

ONERI

LEGGE (1)	Articolo	Oggetto (per riassunto)
Legge regionale 16 novembre 1965, n. 27	9	Contributo costruzione e ampliamento acquedotti e fognature
Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32	11	Provvedimenti strade interesse turistico
Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32	12	Provvedimenti strade interesse turistico
Legge regionale 23 maggio 1966, n. 6	1° comma 4	Contributi Comuni deficitari
Legge regionale 1° giugno 1966, n. 8	8	Provvedimenti a favore bachicoltura
Legge regionale 27 luglio 1966, n. 10	9	Provvedimenti infrastrutture scolastiche
Legge regionale 6 luglio 1966, n. 12	7	Opere prevenzione calamità naturali
Legge regionale 11 luglio 1966, n. 13	5	Provvedimenti istruzione professionale
Legge regionale 5 agosto 1966, n. 18	6	Costituzione società sviluppo economico Regione
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 19	3	Sviluppo servizio sanitario stradale
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 20	9	Provvedimenti incremento costruzione di impianti sportivi
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 20	10	Provvedimenti incremento costruzione di impianti sportivi
Legge regionale 11 agosto 1966, n. 21	2	Provvedimenti rilevamenti risorse idriche
Legge regionale 18 agosto 1966, n. 22	4	Recupero sociale minorati
Legge regionale 22 agosto 1966, n. 23	14	Piano esecuzione opere pubbliche
Legge regionale 22 agosto 1966, n. 23	15	Piano esecuzione opere pubbliche
Legge regionale 26 agosto 1966, n. 24	6	Contributi su interessi mutui incremento industria alberghiera
Legge regionale 1° settembre 1966, n. 25	10-11	Provvedimenti integrativi assistenza scolastica
Legge regionale 1° settembre 1966, n. 26	2	Completamento aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari
Legge regionale 1° settembre 1966, n. 27	4	Tutela patrimonio speleologico Regione
Legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28	3	Provvidenze ricerca sostanze minerali
Legge regionale 15 novembre 1966, n. 30	4	Provvedimenti a favore centri malattie sociali
Legge regionale 12 dicembre 1966, n. 31 e precedente legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36	unico	Provvidenze costruzioni ospedaliere

ALLEGATO B

PLURIENNALI

PRIMO ESERCIZIO		Esercizi successivi	Quota annuale	Quota complessiva (esclusa quella del 1° esercizio)	SISTEMI DI COPERTURA PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI		
Anno	Quota				Rinvio ai capitoli corrispondenti	Previsioni di maggiori entrate	Altri sistemi
1965	180.000.000	1966-1999	180.000.000	6.120.000.000	(*) sì	—	—
1965	500.000.000	1966-1970	600.000.000	3.000.000.000	sì	—	—
1967	10.000.000	1968-1971	quote diverse	140.000.000	—	—	—
1966	150.000.000	1967-1980	150.000.000	2.070.000.000	sì	—	—
1966	76.000.000	1967-1968	76.000.000	(v. nota 5) 152.000.000	sì	—	—
1966	150.000.000	1967-1985	150.000.000	a 2.850.000.000	(*) sì	—	—
1966	600.000.000	1967-1975	300.000.000	2.700.000.000	sì	—	—
1966	100.000.000	1967-1970	150.000.000	600.000.000	—	sì	—
1966	3.000.000.000	1967-1969	2.000.000.000	6.000.000.000	sì	—	—
1966	150.000.000	1967-1968	150.000.000	300.000.000	sì	—	—
1966	150.000.000	1967-1985	150.000.000	2.850.000.000	sì	—	—
1966	275.000.000	1967-1968	275.000.000	(b) 850.000.000	sì	—	—
1966	20.000.000	1967-1968	20.000.000	40.000.000	sì	—	—
1966	200.000.000	1967-1968	200.000.000	400.000.000	(c) sì	—	—
1966	300.000.000	1967-1989	quote diverse	29.700.000.000	sì	sì	—
1966	700.000.000	1967-1970	500.000.000	2.000.000.000	sì	—	—
1966	250.000.000	1967-1985	250.000.000	4.750.000.000	sì	—	—
1966	101.000.000	1967-1970	101.000.000	404.000.000	sì	—	—
1966	30.000.000	1967-1985	30.000.000	570.000.000	sì	—	—
1966	10.000.000	1967-1969	10.000.000	30.000.000	sì	—	—
1966	150.000.000	1967-1971	100.000.000	500.000.000	sì	—	—
1966	100.000.000	1967-1968	100.000.000	200.000.000	sì	—	—
1965	100.000.000	1966-1985	400.000.000 (1985) 300.000.000	7.900.000.000	sì	—	—

LEGGE (1)	Articolo	Oggetto (per riassunto)
Legge regionale 15 dicembre 1966, n. 32 e precedente legge regionale 11 novembre 1965, n. 25	unico	Contributi su interessi mutui costruzione stabilimenti industriali
Legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2	8	Interventi in favore agricoltura e foreste
Legge regionale 27 gennaio 1967, n. 3	9	Provvedimenti imprese colpite da alluvione 1966
Legge regionale 22 maggio 1967, n. 7	6	Norme integrative legge regionale 23 maggio 1966, numero 6
Legge regionale 5 giugno 1967, n. 9	9	Provvedimenti a favore imprese distributrici
Legge regionale 14 giugno 1967, n. 12	8	Provvedimenti per aree destinate all'edilizia economica e popolare
Legge regionale 14 giugno 1967, n. 12	9	Provvedimenti per aree destinate all'edilizia economica e popolare
Legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 e precedente legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 (articolo 9, 4° e 5° comma)	6	Provvedimenti edilizia scolastica
Legge regionale 18 luglio 1967, n. 15	33	Istituzione Ente regionale sviluppo agricolo
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16	14	Provvedimenti sviluppo zootecnico
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17	3	Contributo su mutui per esecuzione opere pubbliche
Legge regionale 7 agosto 1967, n. 18	14	Assegni di studio a studenti universitari
Legge regionale 24 agosto 1967, n. 21	10	Provvedimenti miglioramento impianti turismo
Legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23	3	Carta tecnica territorio regionale
Legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27 e precedente legge regionale 16 novembre 1965, n. 26	20	Provvedimenti edilizia popolare ed economica regionale
Legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27	21	Provvedimenti edilizia popolare ed economica regionale
Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29	12	Provvedimenti sviluppo colture pregiate
TOTALI		

(*) Rinvio implicito.

(1) Le leggi modificate da leggi successive sono richiamate sotto l'indicazione di queste ultime.

(a) Per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 vedi elenco a parte.

(b) Vedi legge regionale 3 luglio 1967, n. 14 (per il 1967 lire 575.000.000).

Segue ALLEGATO B

PRIMO ESERCIZIO		Esercizi successivi	Quota annuale	Quota complessiva (esclusa quella del 1° esercizio)	SISTEMI DI COPERTURA PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI		
Anno	Quota				Rinvio ai capitoli corrispondenti	Previsioni di maggiori entrate	Altri sistemi
1965	200.000.000	1966-1975	quote diverse	40.500.000.000	sì	—	—
1967	400.000.000	1968-1976	200.000.000	1.800.000.000	sì	—	—
1967	100.000.000	1968-1976	100.000.000	900.000.000	sì	—	—
1967 (d)	55.000.000	1968-1981	55.000.000	770.000.000	sì	—	—
1967	250.000.000	1968-1976	250.000.000	2.250.000.000	sì	—	—
1967	120.000.000	1968-1978	120.000.000	1.320.000.000	sì	—	—
1967	30.000.000	1968-1970	30.000.000	90.000.000	sì	—	—
1965	100.000.000	1966-2001	quote diverse	5.150.000.000	sì	—	—
1967	400.000.000	1968-1971	400.000.000	1.600.000.000	sì	—	—
1967	800.000.000	1968-1976	600.000.000	5.400.000.000	sì	200.000.000	—
1967	100.000.000	1968-1989	quote diverse	4.900.000.000	—	sì	—
1967	50.000.000	1968-1971	quote diverse	700.000.000	sì	sì	—
1967	100.000.000	1968-1970	100.000.000	300.000.000	sì	—	—
1967	100.000.000	1968-1969	200.000.000	400.000.000	sì	100.000.000	—
1965	200.000.000	1966-2001	quote diverse	15.200.000.000	sì	—	—
1967	200.000.000	1968-1986	200.000.000	3.800.000.000	sì	—	—
1967	300.000.000	1968-1971	300.000.000	1.200.000.000	sì	—	—
			8.447.000.000	160.406.000.000			

(c) Solo per i limiti di impegno dal 1967 al 1970.

(d) Di cui lire 30.000.000 in diminuzione stanziamento disposto dalla legge regionale 23 maggio 1966, n. 6 sul capitolo 548.

ALLEGATO C

PROSPETTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1967
(Contingenti provvisori leggi regionali 25 giugno 1965, n. 7 e 10 febbraio 1967, n. 4)
CONSIGLIO REGIONALE

POSTI DEL CONTINGENTE			IN SERVIZIO			
MANSIONI	Ex coefficiente	Numero	Comandati	Direttamente assunti non di ruolo	Totale	Totale complessivo
Direttive	900	1	1	—	1	
Direttive	670-500	1	1	—	1	
Direttive	402	3	3	—	3	
Direttive	325-271-229	5	—	4	4	
TOTALI		10	5	4	9	9
Concetto	500-402	2	1	—	1	
Concetto	325	1	1	—	1	
Concetto	325-271-202	10	—	9	9	
TOTALI		13	2	9	11	11
Esecutive	325	}	3	2	—	2
Esecutive	271					
Esecutive	229					
Esecutive	202-180-157					
TOTALI		25	3	15	18	18
Ausiliarie	180-173	6	6	—	6	
Ausiliarie	159-151-142	7	—	5	5	
TOTALI		13	6	5	11	11
Salariati	193	1	—	1	1	
Salariati	167-157	6	2	4	6	
TOTALI		7	2	5	7	7

Riepilogo:

Posti del contingente	68
Comandati	18.
Direttamente assunti non di ruolo	38 (*).
Totale generale	56
Posti disponibili	12
	68

(*) Di cui 7 obbligatoriamente assunti ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni ed estensioni.

ALLEGATO D

PROSPETTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1966

(Contingenti provvisori leggi regionali 25 giugno 1965, n. 7, 2 marzo 1966, n. 3,
10 febbraio 1967, n. 4 e 18 ottobre 1967, n. 22 (tab. B)

GIUNTA REGIONALE

POSTI DEL CONTINGENTE			IN SERVIZIO			
MANSIONI	Ex coefficiente	Numero	Comandati	Diretta- mente assunti non di ruolo	Totale	Totale complessivo
Direttive	900	8	3	—	3	114
Direttive	670-500	61	32	6	38	
Direttive	402-325	88	27	22	49	
Direttive	271-229	45	1	23	24	
TOTALI		202	63	51	114	
Concetto	500-402	42	14	8	22	157
Concetto	325-271	118	35	18	53	
Concetto	229-202	116	11	71	82	
TOTALI		276	60	97	157	
Esecutive	325-271	28	11	4	15	172
Esecutive	229-202	104	28	28	56	
Esecutive	180-157	146	1	100	101	
TOTALI		278	40	132	172	
Ausiliarie	180-173	14	7	7	14	63
Ausiliarie	159-151-142	51	2	47	49	
TOTALI		65	9	54	63	
Salariati	193	3	2	1	3	35
Salariati	167-157	40	4	25	29	
Salariati	151	3	—	3	3	
TOTALI		46	6	29	35	
Riepilogo:						
Posti del contingente	867.					
Comandati	178.					
Direttamente assunti non di ruolo	363 (*).					
Totale generale						541
Posti disponibili						326
						867
(*) Di cui 83 obbligatoriamente assunti ai sensi della legge 3 giugno 1950, n.375 e successive modificazioni ed estensioni.						

ALLEGATO E

Situazione al 31 dicembre 1967 del personale regionale non compreso nelle tabelle A e B della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7 e successive modificazioni.

UFFICI PERIFERICI DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116)

	Comandati	Assunzione diretta non di ruolo
Personale direttivo	33	—
Personale di concetto	45	—
Personale esecutivo	54	—
Personale di ruolo speciale esecutivo	29	—
Personale ausiliario	9	—
Personale salariato	73	—
Personale avventizio	17	—
Personale in uniforme	164	—
TOTALE	424	—

AZIENDA DELLE FORESTE

(articolo 16, secondo comma, legge regionale 25 maggio 1966, n. 7)

	Comandati	Assunzione diretta non di ruolo
Personale di concetto	1	—
Personale esecutivo	2	3
Personale ausiliario		
TOTALE	3	3

ATTIVITA

OGGETTO DEL CONTRATTO (LAVORI, FORNITURE, VENDITA, ECC.) CON EVENTUALE RIFERIMENTO AL CAPITOLATO DEL BILANCIO	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Acquisto stabili	—	—	—	—	3	354.627.900
Acquisto mobili, arredi, attrezzature autoveicoli, cancelleria, pulizia locali, ecc.	—	—	6	20.460.483	230	369.702.056
Locazione immobili	—	—	—	—	23	45.985.979
Assicurazione automezzi	—	—	—	—	10	10.730.187
Lavori	—	—	3	75.863.495	87	346.598.096
TOTALE	—	—	9	96.323.978	353	1.127.644.218

ALLEGATO G

CONTRATTUALE

Appalto concorso		CONCESSIONI						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA		
		A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Ammini- strazione diretta
Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	27.435.451	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	56.376.564	68	1.594.144.659	—	—	—	—	—	—	—
5	73.812.015	68	1.594.144.659	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO H

STATO DI CONSISTENZA DEI FABBRICATI

di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, adibiti ad uffici e servizi regionali

N. ordine	STABILE	N. piani	N. vani (esclusi i servizi)
1	Trieste - Via Milano, 19 . . .	4 piani, soffitta e cantina	77 vani, di cui 2 adibiti a locali d'affari
2	Trieste - Via Carducci, 6 . . .	6 piani, soffitta e cantina	136 vani, di cui 5 adibiti a locali d'affari
3	Trieste - Piazza Oberdan, 6 . .	6 piani	70 vani
4	Trieste - Viale Miramare, 9 (parte)	I e II piano	42 vani
5	Trieste - Viale Miramare, 9 (parte)	piano terra (parte) e III piano	15 vani
6	Trieste - Via S. Lazzaro, 17 (parte)	III piano	21 stanze

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO I

IMMOBILI IN LOCAZIONE

A) - UFFICI REGIONALI VARI

N.	UBICAZIONE	Destinazione	Consistenza immobili n. vani o superficie	Durata contratto	Canone annuo
1	Trieste - Via degli Stella, 1	Assessorato del lavoro e assistenza sociale	14 vani	1-1-1968-31-12-1968	1.700.000
2	Trieste - Piazza Oberdan, 5	Assessorato istruzione Assessorato turismo e trasporti	(4°, 5°, 7° piano) 39 vani	1-1-1968-31-12-1968	6.563.885
3	Trieste - Via F. Severo, 8	Uffici regionali	6 vani (piano rialzato)	1-1-1968-31-12-1968	754.200
4	Trieste - Via del Teatro, 5	Consiglio regionale	metri quadrati 1.600	1-7-1967-30-6-1968	9.600.000
5	Trieste - Via F. Severo, 7 Via Giustiniano, 4	Ufficio legislativo e legale Assessorato agricoltura	metri quadrati 350 (2° e 4° piano)	20-5-1967-19-5-1968	5.000.000
6	Trieste - Via Manzoni, 8	Uffici regionali	39 vani	6-4-1966-5-4-1969	3.780.000
7	Trieste - Riva N. Sauro, 8	Assessorato lavori pubblici	metri quadrati 2.765 (1°, 2°, 3° piano) 69 vani	1-5-1967-30-4-1970	20.000.000
8	Udine - Via Percoto, 16	Assessorato dell'agricoltura foreste ed E. M.	3 piani, metri quadrati 1.450	1-6-1966-31-12-1968	13.200.000 (*)
9	Udine - Via Savorgana	Uff. circ. EE. LL.	5 piani, metri quadrati 1.450	30-4-1966-29-4-1969	10.200.000
10	Udine - Viale Europa Unita Via C. Percoto	Ragioneria	4 vani	1-6-1967-30-5-1970	420.000
11	Pordenone - Via Cavallotti	Uff. circ. EE. LL.	2° piano, 25 vani	1-2-1966-31-1-1969	4.800.000
12	Gorizia - Largo Culiati, 7	Uff. prov. EE. LL.	13 vani	1-5-1966-30-4-1969	2.400.000
13	Roma - Via Don G. Verità, 3	Sede gli Uffici romani della Regione	seminterrato e piano rialzato, metri quadrati 320	1-1-1966-31-12-1972	4.560.000 (*)

(*) Soggetti a variazione annuale in base agli indici medi di variazione del costo vita.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue ALLEGATO I

B) — UFFICI PERIFERICI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA.

LOCALITA	Ubicazione	Destinazione	N. vani o superficie	Durata contratto	Canone annuo
Anduins	Piazza Municipio	Comando stazione forestale	1	1-7-1964-30-6-1969	110.000
Attimis	Via Udine, 7	Comando stazione forestale	1	1-1-1964-31-12-1968	45.000
Cividale	Piazza A Picco	Comando stazione forestale	1	1-7-1966-30-6-1971	240.000
Latisana	Via Rocca, 17	Comando stazione forestale	1	1-7-1967-30-6-1972	180.000
Socchieve	Medlis	Comando stazione forestale	1	1-1-1960-31-12-1968	24.000
Paularo	Municipio	Comando stazione forestale	1	1-7-1966-30-6-1971	24.000
San Pietro al Natisone	Municipio - Via Roma	Comando stazione forestale	1	1-7-1963-30-6-1968	84.000
Tarcento	Via Marinelli, 11	Comando stazione forestale	2	1-7-1966-30-6-1971	108.000
Villa Santina	Piazzale Venezia, 7	Comando stazione forestale	1	1-7-1965-30-6-1970	84.000
Trasaghis	Via De Luca, 26	Comando stazione forestale	1	1-1-1968-31-12-1972	36.000
Ampezzo	Municipio	Comando stazione forestale	1	1-3-1966-28-2-1975	60.000
Sauris	Municipio	Comando stazione forestale	1	1-1-1968-31-12-1972	25.000
Cormons	Nazario Sauro, 4	Comando stazione forestale	1	scad. 31-12-1967 (*)	84.000
Meduno	Municipio	Comando stazione forestale	1	1-7-1967-30-6-1972	30.000
Cervignano del Friuli	Via Aquileia, 8	Sede I.P.A.	1	1-1-1966-31-12-1968	100.000
Udine	Via Moro, 12	Sede I.P.A.	m ² 827	1-2-1966-31-1-1969	6.360.000
Tolmezzo	Via della Vittoria, 4	Sede I.P.A.	1	1-1-1966-31-12-1968	100.000
Latisana	Via Trieste	Sede I.P.A.	2	1-1-1966-31-12-1968	150.000
San Vito al Tagliamento	Via Altan, 35	Sede I.P.A.	1	1-1-1966-31-12-1968	100.000
Gorizia	Corso Italia, 25	Osservatorio mal. P.	5	1-7-1966-30-6-1968	720.000

(*) In rinnovo.

ALLEGATO L

SERVIZI AUTOMOBILISTICI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1966	Veicoli ed altri mezzi di trasporto acquistati nel 1967	DESTINAZIONE		Spese di esercizio	Spese di ma- nutenzione	Spese di noleggio
		Rappresen- tanza	Servizi tecnici			
Autovetture 72 (*)	27	15	76 di cui: Ufficio presidenza Consiglio re- gionale 4 Ufficio presidenza Giunta . . . 7 Assessorati 19 Assessorato agricoltura e fore- ste - Uffici periferici 46	31.789.120	15.559.205	
Altri veicoli	2	—				

(*) Durante l'esercizio finanziario 1967 sono state alienate n. 8 autovetture inidonee al servizio.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO M

INTERVENTI PER GRAVI CALAMITA NATURALI
(catastrofe del Vajont, alluvione 1966, ecc.)

CAPITOLO	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Stanziamiento	Impegni	Pagamenti
561	Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33	950.000.000	—	—
561 R	{ Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e Legge regionale 27 gennaio 1967, n. 3 }	3.235.873.210	1.055.528.400	324.126.593
		230.000.000	197.208.559	169.280.532
564	Legge 23 novembre 1966, n. 1142	423.760	—	—
622	Legge 23 dicembre 1966, n. 1142, articolo 64-ter	3.000.000.000	—	—
623	Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, articoli 19, 20 e 25	200.000.000	200.000.000	171.337.228
675	Legge 21 luglio 1960, n. 739, articolo 5	25.000.000	25.000.000	1.333.525
678	Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 22	2.200.000.000	1.605.000.000	—
683	Legge 21 luglio 1960, n. 739, articolo 1	266.000.000	—	—
696	Legge 21 luglio 1960, n. 739, articolo 23	600.000.000	238.208.166	146.980.190
717 R	Legge regionale 6 luglio 1966, n. 12	2.475.000.000	845.472.196	—
718	Legge 23 dicembre 1966, n. 1142, articolo 88-bis			

ALLEGATO G.

DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO 1967

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dottore Ferdinando CARBONE
Presidenti di Sezione: Dottore Eduardo GRECO
 Professore Dottore Giuseppe CATALDI
 Dottore Eugenio CAMPBELL
Consiglieri: Dottore Guido OLIVA
 Professore Dottore Antonio BENNATI
 Dottore Mario IRBICELLA
 Professore Dottore Antonino DE STEFANO
 Dottore Aurelio BONOMI
Primi referendari: Dottore Vittorio GUCCIONE (*relatore*)
 Dottore Vincenzo Prinzivalli

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del conto consuntivo della Provincia di Trento per l'esercizio 1967.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 luglio 1968 il relatore primo referendario dottore Vittorio Guccione ed il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale dottore Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1967 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, il 1° luglio 1968.

Le risultanze del conto stesso sono le seguenti:

I - *Competenza:*

Entrata:

Titolo I - Entrate tributarie	L.	667.689.276
Titolo II - Entrate per compartecipazioni a tributi erariali	»	8.335.417.230
Titolo III - Entrate extratributarie	»	3.709.313.710
	L.	12.712.420.216
Titolo IV - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti	»	1.471.298.605
Titolo V - Assunzione di prestiti	»	650.000.000
Titolo VI - Contabilità speciali	L.	702.549.627
	L.	15.536.268.448

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	6.739.703.800
Titolo II - Spese in conto capitale	»	8.095.180.263
Titolo III - Rimborso di prestiti	»	350.915.210
Titolo IV - Contabilità speciali	»	702.549.627

Totale delle spese	L.	15.888.348.900
------------------------------	----	----------------

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	12.712.420.216
Spese correnti	»	6.739.703.800

Differenza	L.	5.972.716.416
----------------------	----	---------------

Riepilogo:

Totale complessivo entrate	L.	15.536.268.448
Totale complessivo spese	»	15.888.348.900

Differenza (disavanzo finanziario)	L.	352.080.452
--	----	-------------

II - *Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1967	L.	6.478.708.879
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	L.	2.334.763.534

Totale dei residui attivi	L.	8.813.472.413
-------------------------------------	----	---------------

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1967	L.	7.516.142.294
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	5.035.083.434

Totale dei residui passivi	L.	12.551.225.728
--------------------------------------	----	----------------

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1967.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata, per le entrate riscosse e versate e per i resti da riscuotere o da versare, la corrispondenza con la documentazione fornita dall'Amministrazione e, per le spese ordinate e pagate, la concordanza con le scritture tenute o controllate dalla Corte, mentre i residui passivi sono stati riscontrati in base alle deliberazioni di impegno di spesa, ai mandati emessi e dagli altri titoli che ne giustificano l'iscrizione.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967 risulta di lire 814.285.914.

Quest'ultima cifra è al netto del disavanzo finanziario dell'esercizio, dell'importo di lire 352.080.452, disavanzo che trova appunto copertura nell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, aumentato nel 1967, per effetto del miglioramento intervenuto nella gestione dei relativi residui, a lire 1.166.366.366, rispetto a lire 929.160.516, accertate alla fine del 1966. Circa tale copertura, della quale la legge di approvazione del rendiconto in esame dovrà dare espressa indicazione, è da rilevare, peraltro, che finora non risulta ancora appro-

vato il rendiconto 1966, onde l'impiego dell'avanzo di amministrazione pel fine suddetto è subordinato all'approvazione di quest'ultimo rendiconto.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 19 aprile 1967, n. 4, che ha autorizzato fino al 30 aprile 1967, l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia di Trento per il 1967;

vista la legge provinciale 10 giugno 1967, n. 6, che approva il bilancio di previsione della provincia di Trento per l'esercizio 1967;

viste le leggi provinciali 11 dicembre 1967, n. 9; 22 dicembre 1967, n. 14 e 23 gennaio 1968, n. 1, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio 1967.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Trento e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 1968.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Guccione

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1968.

IL SEGRETARIO

F.to: Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.* — Nel 1967 si sono avuti, ancora una volta, lunghi periodi nei quali è mancata l'autorizzazione per l'esercizio della gestione. L'esercizio provvisorio, infatti, è stato autorizzato con legge provinciale 19 aprile 1967, n. 4, e, quindi, circa quattro mesi dopo l'inizio dell'esercizio finanziario; scaduto il 30 aprile 1968 l'esercizio provvisorio, il provvedimento legislativo di approvazione del bilancio è intervenuto circa un mese e mezzo dopo (legge provinciale 10 giugno 1967, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale del 13 giugno 1967, n. 26), determinando, così, un ulteriore periodo nel quale è mancato nell'Amministrazione il necessario strumento giuridico per la gestione del bilancio.

Tale disfunzione, pur se contenuta in limiti più ristretti, si presenta anche per il 1968 (1); e ciò richiede un'adeguata riconsiderazione dell'esigenza di eliminarla.

Altra situazione anomala, che è tornata a verificarsi anche nell'esercizio in esame, e già dalla Corte rilevata nella precedente relazione, è quella determinata da variazioni che nell'entrata e nella spesa, si apportavano al bilancio provinciale, ad esercizio già chiuso (legge provinciale 23 gennaio 1968, n. 2).

Con l'esercizio finanziario 1968 la provincia di Trento ha strutturato il proprio bilancio secondo l'impostazione economica e funzionale introdotta nel bilancio statale dalla legge 1° marzo 1964, n. 62. Nel dare atto di tale adempimento — in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1422, relative al coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci comunali e provinciali rispetto al bilancio dello Stato, — è da ricordare, sotto un profilo più generale, come ancora non sia intervenuta una specifica disciplina della contabilità provinciale, aderente al particolare regime autonomistico dell'Ente.

Richiamate, perciò, le considerazioni contenute nella precedente relazione, va rinnovata l'esigenza che tale lacuna venga al più presto eliminata.

Per quanto attiene al conto consuntivo deve essere dato atto che è stato presentato alla Delegazione della Corte il 1° luglio 1968 e che in tal modo la Giunta provinciale ha corrisposto all'esigenza che la sua presentazione, pur nella rilevata mancanza di specifiche statuizioni normative sulla contabilità provinciale, avvenga negli stessi termini previsti per il rendiconto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di rendere possibile il contemporaneo esame delle gestioni tutte che si svolgono nell'ambito regionale; senza peraltro considerare, sotto un profilo più ampio, che ciò risponde alle esigenze del coordinamento della finanza pubblica, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, non potendosi revocare in dubbio la somma utilità, e scopo, di una completa, congiunta visione dei fenomeni della finanza statale e di quella delle Regioni e Province a statuto speciale, attraverso la rappresentazione fattane annualmente dalla Corte nella relazione al Parlamento, in occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato.

b) *Gestione di competenza.* — Nel bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1967, approvato con legge provinciale 10 giugno 1967, n. 6, le entrate e le spese erano stabilite, a pareggio, nell'importo complessivo di lire 17.967.000.000.

Durante l'esercizio sono state introdotte variazioni alle previsioni le quali hanno subito un aumento, sia per l'entrata che per la spesa, di lire 461.650.000, per cui le previsioni definitive risultavano fissate, a pareggio, nell'importo di lire 18.438.650.000.

(1) Per il 1968 l'esercizio provvisorio è stato autorizzato, con legge provinciale 23 gennaio 1968, n. 2, fino al 30 marzo 1968, e prorogato fino al 30 aprile 1968, ai sensi della successiva legge provinciale 26 marzo 1968, n. 4. Il bilancio dell'esercizio stesso è stato approvato con legge provinciale 29 aprile 1968, n. 5.

Al 31 dicembre 1967 gli accertamenti complessivi delle entrate ammontavano a lire 15 miliardi 536.268.448 e gli impegni delle spese a lire 15.888.348.900, con un disavanzo finanziario di lire 352.080.452.

c) *Gestione dei residui*. — Il conto dei residui degli esercizi precedenti presentava, al 1° gennaio 1967, residui attivi per lire 5.900.114.705, e residui passivi per lire 9.695.598.583, con un'eccedenza passiva di lire 3.795.482.878. Durante l'esercizio 1967 si sono verificate, per i residui attivi, riscossioni per lire 3.567.268.707, e sono rimaste da riscuotere lire 2.334.763.534 per un totale di riaccertamenti in lire 5.902.032.241; nei residui passivi, si sono avuti pagamenti per lire 4.425.226.835 e sono rimaste da pagare lire 5.035.083.434, per un totale di riaccertamenti in lire 9.460.310.269 e quindi con eccedenza passiva dei residui di lire 3.558.278.028, che rispetto a quella risultante all'inizio dell'anno finanziario denota un miglioramento di lire 237.205.850.

La gestione di competenza dell'esercizio 1967 ha dato luogo a residui attivi per lire 6 miliardi 478.708.879, che aggiunte alle somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti danno un totale di residui attivi per lire 8.813.472.413; i residui passivi della stessa gestione di competenza ammontano a lire 7.516.142.294, che aggiunte alle somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti danno un totale di lire 12.551.225.728; si ha quindi, una complessiva eccedenza passiva di lire 3.737.753.315.

d) *Movimento di cassa*. — Durante l'esercizio 1967 si sono verificati incassi per complessive lire 12.624.828.276 (di cui lire 9.057.559.569 in conto competenza e lire 3.567.268.707 in conto residui) e pagamenti per complessive lire 12.797.433.441 (di cui lire 8.372.206.606 in conto competenza e lire 4.425.226.835 in conto residui) con una eccedenza di pagamenti di lire 172.605.165. Il fondo cassa è, pertanto, diminuito da lire 4.724.644.394 al 1° gennaio 1967, a lire 4.552.039.229 al 31 dicembre 1967.

e) *Avanzo di amministrazione*. — L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967, in lire 814.285.914, risulta dalla differenza fra la somma di lire 13.365.511.642 (costituita dal fondo di cassa per lire 4.552.039.229 e dai residui attivi per lire 8.813.472.413) e quella di lire 12.551.225.728, costituita dai residui passivi. Tale avanzo complessivo presenta, rispetto a quello accertato al 31 dicembre 1966 (lire 929.160.516), una diminuzione di lire 114.874.602, che costituisce il risultato finanziario ottenuto con la gestione del bilancio (disavanzo di competenza per lire 352.080.452, miglioramento nei residui per lire 237.205.850), durante l'esercizio 1967.

f) *Miglioramento della situazione patrimoniale*. — Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 il conto generale del patrimonio della Provincia di Trento presentava attività per lire 25.433.937.302 e passività per lire 18.705.392.043 con una eccedenza delle attività di lire 6.728.545.339 che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio in lire 1.371.002.632, indica un miglioramento patrimoniale di lire 5.357.542.707 dovuto al maggior aumento delle attività in lire 8.056.349.632 rispetto a quello pure verificatosi nelle passività in lire 2 miliardi 698.806.925.

All'aumento delle attività ha contribuito in misura notevole la rivalutazione dei beni immobili, che, da una consistenza di lire 4.609.364.090 al 1° gennaio 1967, sono passati, al 31 dicembre 1967, a quella di lire 8.741.375.640.

g) *Mutui passivi*. — Nella precedente relazione la Corte si è ampiamente soffermata sulla situazione dei mutui passivi della Provincia, oltre che in rapporto al problema del crescente indebitamento dell'ente, per gli anomali riflessi che sul conto del patrimonio determina il sistema, adottato dall'Amministrazione, di contabilizzazione delle partite relative ai mutui stessi.

Richiamate tali considerazioni, è da notare che anche nel 1967 si è verificata l'iscrizione tra i residui attivi delle partite relative a mutui passivi, sulla base delle autorizzazioni legislative e senza che sia avvenuta la stipulazione dei relativi contratti; si tratta dei mutui autorizzati con la legge provinciale 11 giugno 1967, n. 5, per il finanziamento delle spese necessarie per la sistemazione e la costruzione di istituti tecnici in Trento e Rovereto, per un importo complessivo di lire 650 milioni.

h) *Gestioni fuori bilancio*. — Unica gestione fuori bilancio, di cui si è già trattato nelle precedenti relazioni, è quella del fondo speciale destinato ad agevolazioni in favore dell'artigianato per operazioni di credito (legge provinciale 7 gennaio 1951, n. 1). La somma disponibile presso la Tesoreria provinciale, che al 31 dicembre 1966 era di lire 82.291.070, si è ridotta, al 31 dicembre 1967, a lire 66.589.685.

2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Permane la situazione, già rilevata nella precedente relazione, circa la differenza tra le dotazioni di organici previste per i diversi servizi dalla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e il numero, notevolmente inferiore, dei dipendenti di ruolo effettivamente in servizio. D'altro canto va notato che l'Amministrazione continua ad avvalersi di personale temporaneo assunto ai sensi dell'articolo 73 della citata legge (con un incremento di 33 unità rispetto al 1966), oltre ad utilizzare esperti e consulenti estranei cui sono stati conferiti incarichi sempre nei termini della legge stessa (articolo 72).

Circa la utilizzazione di personale temporaneo va in particolare osservato che il sistematico ricorso a tale tipo di reclutamento può dar luogo a situazioni di fatto non corrispondenti alle finalità del richiamato articolo 73, e cioè all'instaurarsi di rapporti continuativi destinati a risolversi, siccome è già avvenuto in passato, in immissioni nei ruoli organici, attraverso leggi di sistemazione. Nelle precedenti relazioni la Corte non ha mancato di soffermarsi sulla descritta situazione, rilevando soprattutto che, in tal modo, l'accesso agli impieghi provinciali verrebbe ad essere attuato per vie diverse dal normale sistema di reclutamento, che è quello del pubblico concorso.

Il conferimento di incarichi ad esperti e consulenti estranei, previsto dall'articolo 72 della legge 1963, n. 8, ha comportato una spesa complessiva di oltre 137 milioni, in massima parte rappresentati da compensi in dipendenza dell'affidamento a professionisti privati della progettazione di opere pubbliche e in taluni casi, anche, della direzione dei lavori; riguardo a queste ultime prestazioni che vengono ad integrare le mansioni proprie dell'ufficio tecnico provinciale, è da tenere presente — in disparte le vacanze nell'organico dell'ufficio stesso, che ancora permangono — la specialità e l'urgenza di molte opere, connesse al ripristino di strade provinciali danneggiate dalle alluvioni del 1966.

3. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

L'attività contrattuale dell'Amministrazione provinciale si è concretizzata nel 1967, in n. 180 contratti per oltre lire 2.800 milioni, che in prevalenza hanno interessato la materia dei lavori pubblici, dell'istruzione professionale, nonché delle forniture per gli uffici e le istituzioni provinciali; a detto importo è da aggiungere quello di oltre un miliardo, per lavori e servizi in economia, in amministrazione diretta.

La licitazione privata costituisce il sistema più ampiamente seguito nel settore dei lavori pubblici; nello stesso settore è invece limitata l'adozione della trattativa privata, mentre di notevole rilievo — soprattutto per l'entità delle spese — sono i casi di esecuzione in economia, sia nella forma del cottimo fiduciario che dell'amministrazione diretta, procedura quest'ultima che si rivela certamente appropriata in tema di manutenzione di strade, disponendo la provincia di un proprio cantiere attrezzato.

Per la restante attività contrattuale svolta dall'Amministrazione provinciale, il sistema prevalente adottato è quello della trattativa privata. Sul punto, mentre vanno confermate le generali notazioni contenute nella precedente relazione (1) in rapporto soprattutto al carattere eccezionale che la legge (articolo 140, ultimo comma, testo unico 3 marzo 1934, n. 383) riserva al ricorso al procedimento in parola, è da notare un positivo orientamento dell'Amministrazione verso le normali procedure di gara, in particolare nella stipulazione a licitazione privata dei contratti per forniture all'Ospedale psichiatrico di Pergine, per i quali in precedenza era stato adottato il sistema della trattativa privata.

(1) Capitolo 3.

L'Amministrazione provinciale dispone di n. 71 automezzi, di cui 18 autovetture e 53 veicoli, questi ultimi adibiti ai servizi del cantiere provinciale.

Le spese di esercizio e manutenzione sono risultate di poco più di 7 milioni per le autovetture e di 15 milioni per gli altri veicoli; sono state altresì spesi circa 18 milioni per noleggio, di cui 16 milioni per i servizi del cantiere provinciale, in relazione alla manutenzione delle strade e allo sgombero della neve.

Gli automezzi provinciali sono assicurati, per la responsabilità civile verso terzi; i premi pagati nell'esercizio 1967 ascendono a lire 4.750.000 circa, mentre i danni liquidati a terzi dalle società assicuratrici, per incidenti verificatisi nel decorso esercizio, sono stati di lire 350.000.

4. — CENNI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Come negli anni decorsi, di vaste dimensioni è stata l'attività dell'Amministrazione provinciale nel settore dei lavori pubblici, con particolare riferimento alla viabilità; la sistemazione delle strade provinciali, di vecchia e nuova classificazione, nonché la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, costituisce infatti un settore nel quale gli interventi finanziari dell'ente sono stati assai rilevanti.

Alla normale attività in questa materia si è aggiunta, nel 1967, la serie di interventi per il ripristino di opere danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966; per tali interventi sono state utilizzate (capitolo 559) circa lire 496 milioni, di cui lire 404 milioni per lavori dati in concessione ai comuni (articolo 10 legge 23 dicembre 1966, n. 1142) e lire 92 milioni per lavori eseguiti direttamente.

La progettazione delle opere è stata, in massima parte, affidata a privati professionisti; sull'argomento si rinvia a quanto già detto nel precedente capitolo.

In ordine all'andamento dei lavori è da notare il verificarsi di ritardi in genere non imputabili a fatti dell'impresa, bensì — a parte quelli derivanti dalle condizioni atmosferiche — alla frequenza con cui vengono introdotte varianti e integrazioni alle originarie previsioni progettuali, sicché queste subiscono successive modifiche sia qualitative che quantitative con la conseguenza di ritardi nell'esecuzione.

Notevoli gli interventi nel settore della pubblica istruzione; l'Amministrazione, ai sensi della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, ha provveduto al finanziamento di scuole e corsi professionali da essa istituiti e dati in gestione a terzi (lire 612.463.145), nonché alla concessione di contributi ad enti vari per lo svolgimento di corsi dagli enti stessi organizzati (lire 260.347.065).

Nel settore dell'assistenza gli interventi dell'Amministrazione hanno avuto una consistenza di circa 840 milioni, ivi comprese le spese (373 milioni) per far fronte a servizi obbligatori (assunzione di rette di mantenimento e di ricovero).